SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 39**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 17 febbraio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Dal 29 febbraio 1992 verrà sospesa la spedizione dei fascicoli agli abbonati che non avranno effettuato il rinnovo dell'abbonamento per l'anno 1992

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 107.

Attuazione delle direttive n. 88/388/CEE e n. 91/71/CEE relative agli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari ed ai materiali di base per la loro preparazione.

DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 1992, n. 108.

Attuazione della direttiva n. 89/109/CEE concernente i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109.

Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 110.

Attuazione della direttiva n. 89/108/CEE in materia di alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana.

DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 111.

Attuazione della direttiva n. 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare.

(Da 92G0142 a 92G0148)

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32

MINISTERO DELLA SANITA

Atto di intesa tra Stato e regioni relativo agli aspetti igienico-sanitari concernenti la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio.

92A0640

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. **6**:*

Banco di Sicilia, società per azioni - Amministrazione centrale:

Credito fondiario

Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 febbraio 1992.

Opere pubbliche

Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1992.

Credito agrario e peschereccio

Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1992.

Credito industriale

Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1992.

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 5 febbraio 1992, n. **101.**

Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, con allegato, fatto a Roma il 5 novembre 1990.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del protocollo stesso.

Art. 3.

1. La somma complessiva di lire 250 miliardi prevista dall'articolo 1 del protocollo è ripartita, in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1991 e di lire 60 miliardi annui dal 1992 al 1994, come segue:

a) 40 miliardi di lire per l'anno 1991 e 30 miliardi di lire annue dal 1992 al 1994 da corrispondersi al Governo maltese in due rate semestrali anticipate scadenti il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno;

b) 17,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per contributi a fondo perduto;

c) 12,5 miliardi di lire per ciascuno degli anni dal 1991 al 1994 per crediti finanziari rimborsabili in lire italiane, in rate semestrali, in diciotto anni, di cui cinque di grazia, al tasso di interesse del 2,50 per cento annuo.

2. Le somme stanziate e non impegnate o non erogate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate o erogate negli esercizi successivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purché riferibili a programmi e progetti concordati fra le parti entro il 31 dicembre 1994.

3. Le somme di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, per complessivi 120 miliardi di lire saranno erogate e rimborsate, anche in deroga all'articolo 8 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'articolo 3 del decreto-legge 1° ottobre 1991, n. 307, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1991, n. 377, tramite gli istituti di credito speciali designati dal Ministero del tesoro.

4. Con convenzioni, da stipularsi fra il Ministero del tesoro ed istituti di credito speciale, saranno regolati i rapporti derivanti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 3.

5. Tutte le attività e le passività, esistenti al 31 dicembre 1990, della gestione delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge 23 agosto 1988, n. 384, recante ratifica ed esecuzione del protocollo italo-maltese, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986, confluiscono nella gestione di cui al comma 3.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1991 e in lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, si provvede, quanto a lire 70 miliardi per l'anno 1991, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali» e, quanto a lire 60 miliardi per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando il medesimo accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA FINANZIARIA, ECONOMICA E TECNICA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E MALTA.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

e

IL GOVERNO DI MALTA,

animati dal desiderio di intensificare i loro rapporti amichevoli e di cooperare allo sviluppo reciproco ed alla sicurezza della loro regione, anche per quanto attiene alla lotta contro il traffico illecito di stupefacenti che comporta costi sociali ed economici sempre più elevati, hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica italiana, nell'intento di assicurare un contributo diretto alla crescita dell'economia maltese, si impegna a fornire al Governo di Malta, per il periodo 1991-1994, assistenza finanziaria per un ammontare globale massimo fino a 250 miliardi di lire italiane, per lo sviluppo economico e sociale, tecnico e culturale di Malta.

A valere sull'anzidetta cifra:

a) 130 miliardi di lire italiane saranno destinati all acquisto di beni e prodotti primari italiani, secondo una lista da concordarsi annualmente;

b) i restanti 120 miliardi di lire italiane saranno destinati al finanziamento di programmi e progetti di sviluppo individuati di comune accordo a norma del successivo articolo 3.

Nell'attuazione del presente protocollo, i due Governi si impegnano inoltre a promuovere gli investimenti italiani a Malta, favorendo i contatti e gli scambi di visite tra operatori industriali ed associazioni di categoria anche per stimolare la costituzione di imprese miste italo-maltesi nel settore produttivo dell'economia dell'Isola.

A tal fine, i due Governi si impegnano altresì ad utilizzare gli strumenti normativi esistenti per incoraggiare e sostenere gli investimenti di capitali italiani a Malta in settori produttivi scelti di comune accordo, con particolare riguardo alla creazione di occupazione.

Articolo 2

I fondi di cui al comma *a)* del precedente articolo 1 verranno messi a disposizione della Parte maltese per un ammontare di 40 miliardi di lire italiane per il 1991 e di 30 miliardi di lire italiane annui dal 1992 al 1994, da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Il Governo maltese si impegna a trasmettere, annualmente, al Governo italiano una relazione circa l'effettivo utilizzo delle somme erogate, specificando i beni e prodotti primari di origine italiana acquistati in Italia, di cui alla lista concordata, ed il loro valore.

Articolo 3

I fondi di cui al comma *b)* del precedente articolo 1 saranno destinati al finanziamento di programmi e progetti individuati dai Governi dei due Paesi e saranno ripartiti come segue:

a) contributi a fondo perduto per un importo di 17,5 miliardi di lire annui, per ognuno degli anni di riferimento del presente protocollo;

b) crediti finanziari agevolati per un importo di 12,5 miliardi di lire annui, per ognuno degli anni di riferimento del presente protocollo, rimborsabili in lire italiane, in rate semestrali in 18 (diciotto) anni di cui 5 (cinque) di grazia al tasso del 2,50% annuo;

c) aiuto diretto al bilancio maltese per un'aliquota non superiore al 25% dei fondi di cui al precedente comma *a)*, quale contributo alle spese locali per opere e lavori sostenuti da Parte maltese per gli stessi programmi e progetti individuati.

I fondi di cui ai commi *a)* e *b)* del presente articolo, ad esclusione di quelli di cui al comma *c)* saranno destinati all'acquisto di beni e servizi italiani e potranno essere utilizzati sia per effettuare i pagamenti contrattuali alle imprese italiane sia per rimborsare i pagamenti contrattuali già effettuati dagli acquirenti maltesi con fondi propri.

La Parte maltese sottoporrà alla Parte italiana per le vie diplomatiche i programmi e progetti di sviluppo da finanziare, corredati dalla documentazione tecnica ed economica destinata a permettere una soddisfacente valutazione delle soluzioni tecniche prescelte, dei costi e del loro impatto sulla realtà economica maltese, tenendo conto del reciproco interesse ad estendere la collaborazione, oltre che a programmi e progetti infrastrutturali, anche a programmi e progetti direttamente produttivi, da realizzarsi anche con apporti di capitali di rischio italiani e sotto forma di *joint-venture*.

La Parte italiana procederà alla loro valutazione, prima di concordare con la Parte maltese, in un apposito verbale, la lista definitiva dei programmi e progetti ammessi al finanziamento, la scelta degli strumenti finanziari e l'ammontare dei singoli finanziamenti.

Una decisione in proposito sarà presa, d'accordo tra i due Paesi, entro due mesi dalla presentazione dei progetti stessi.

Articolo 4

Le somme stanziate per programmi e progetti di cui all'articolo 1, comma *b)*, non utilizzate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate negli anni successivi, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purché riferibili a programmi e progetti concordati tra le Parti entro il 31 dicembre 1994.

Articolo 5

Oltre all'assistenza di cui ai precedenti articoli, e nell'intento di sostenere lo sforzo del Governo maltese nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, l'Italia cederà gratuitamente a Malta il materiale specificato nell'allegato al presente protocollo.

Il Governo maltese si impegna ad utilizzare il predetto materiale per gli scopi di cui al presente articolo, nel contesto della cooperazione tra i due Paesi nello specifico settore.

Ove il Governo maltese dovesse dismettere il materiale in questione, esso verrà retrocesso al Governo italiano.

Articolo 6

Il presente protocollo entrerà in vigore alla data in cui le due Parti si saranno notificate l'avvenuto perfezionamento delle procedure di ratifica.
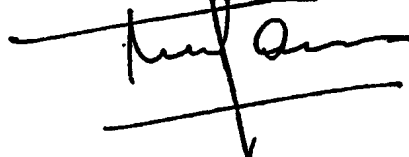
Esso potrà applicarsi anche a progetti approvati e iniziati nel corso del precedente protocollo o a progetti la cui priorità sia stata già concordata tra le Parti e la cui esecuzione abbia avuto inizio dopo il 1° gennaio 1991.

Fatto a Roma il 5 novembre 1990, in due originali, nelle lingue italiana ed inglese, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo della Repubblica italiana

Per il Governo di Malta

ALLEGATO

relativo alle specifiche del materiale di cui all'art. 5 del presente protocollo

Unità navali:

— guardacoste litoraneo «G.L. 316»;
— guardacoste litoraneo «G.L. 324»;
— guardacoste litoraneo «G.L. 326».

Elicotteri:

— elicottero NH 500 M - MM. 80848 Volpe 49
— elicottero NH 500 M - MM. 80854 Volpe 55

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 3:

— L'art. 8 del D.L. n. 65/1989 (Disposizioni in materia di finanza pubblica) è così formulato:

«Art. 8. — 1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i competenti organi delle gestioni fuori bilancio, amministrate ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, modificato dall'art. 33 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ove non siano già titolari di conti presso la tesoreria dello Stato e le cui entrate, escluse le partite di giro, superano 1 miliardo di lire, limite che potrà essere adeguato con decreto del Ministro del tesoro, sono tenuti ad attivare contabilità speciali infruttifere presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, competenti per territorio, cui devono affluire le disponibilità delle gestioni medesime.
2. Le gestioni fuori bilancio sono tenute anche all'adozione di un preventivo di cassa. Alle predette gestioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. Gli organi di cui al comma 1 sono obbligati a trasmettere al Ministero del tesoro gli elementi previsionali e i dati periodici dei flussi di cassa nei termini previsti dal comma 7 dell'art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, quale risulta modificato dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, secondo un prospetto da predisporre da parte del Ministero stesso.
4. Le gestioni fuori bilancio, esclusi i fondi di rotazione, per le quali non è stato legislativamente previsto un termine di durata inferiore, si intendono soppresse allo scadere del biennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Le operazioni di liquidazione delle gestioni soppresse sono demandate al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per gli affari generali e per la gestione del patrimonio degli enti soppresi, ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 307/1991 (Modificazioni al regime fiscale di taluni redditi di capitale, nonché alla disciplina del versamento di acconto delle imposte sui redditi e altre disposizioni tributarie urgenti) è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il termine di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, è differito fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino delle gestioni fuori bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 1992.
2. Le gestioni fuori bilancio inerenti le attività di protezione sociale svolgentisi presso i Ministeri delle finanze, dell'interno e della difesa, di cui agli articoli 4, 9 e 13 della legge 27 dicembre 1989, n. 409, sono differite al 28 febbraio 1992».

— Si riproduce il testo dell'art. 3, comma 1, lettere *b)* e *c)*, della legge n. 384/1988, recante ratifica ed esecuzione del protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica di Malta e la Repubblica italiana, firmato a La Valletta il 20 novembre 1986:

«1. La spesa di lire 180 miliardi complessivi prevista dall'art. 1 del protocollo è ripartita, in ragione di lire 78 miliardi per l'anno 1987 e di lire 34 miliardi annui dall'anno 1988 al 1990, come segue:

a) (omissis);

b) contributi a fondo perduto per un importo di lire 22 miliardi per l'anno 1987 e di lire 10 miliardi annui dal 1988 al 1990;

c) crediti finanziari per un importo di lire 17 miliardi per l'anno 1987 e di lire 7 miliardi annui dal 1988 al 1990, da erogarsi in dollari USA, rimborsabili in diciotto anni, di cui cinque di grazia, con un tasso di interesse del 2,50 per cento».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5822):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DE MICHELIS) l'11 luglio 1991.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 31 luglio 1991, con pareri delle commissioni I, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione il 18 settembre 1991, 15 ottobre 1991.

Esaminato in aula e approvato il 28 gennaio 1992.

Senato della Repubblica (atto n. 3201):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 28 gennaio 1992, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 10ª

Esaminato dalla 3ª commissione il 29 gennaio 1992.

Esaminato in aula e approvato il 30 gennaio 1992.

92G0086

LEGGE 5 febbraio 1992, n. 102.

Norme concernenti l'attività di acquacoltura.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge per attività di acquacoltura si intende l'insieme delle pratiche volte alla produzione di proteine animali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici.

Art. 2.

1. L'attività di acquacoltura è considerata a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola quando i redditi che ne derivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche non agricole svolte dallo stesso soggetto.

2. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o associati, che esercitano l'acquacoltura e le connesse attività di prelievo sia in acque dolci sia in acque salmastre.

Art. 3.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano, in conformità ai propri ordinamenti, programmi di sviluppo dell'acquacoltura in armonia con le disposizioni della presente legge.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 2135 del codice civile:

«Art. 2135 (*Imprenditore agricolo*). — È imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse.

Si reputano connesse le attività dirette alla trasformazione o all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4611):

Presentato dall'on. ROSINI ed altri il 22 febbraio 1990.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 16 marzo 1990, con pareri delle commissioni I, II, VI, VIII e X.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 12 marzo 1991; 7, 29 maggio 1991; 11, 24, 31 luglio 1991; 25 settembre 1991.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 15 novembre 1991.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 20 novembre 1991.

Senato della Repubblica (atto n. 3079):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, l'11 dicembre 1991, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 6ª, 8ª, 13ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 9ª commissione il 18 dicembre 1991 e approvato il 14 gennaio 1992.

92G0123

DECRETO LEGISLATIVO 20 gennaio 1992, n. 103.

Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE concernente la libera prestazione dei servizi da parte di taluni ausiliari dei trasporti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva n. 82/470/CEE del Consiglio del 29 giugno 1982, relativa a misure destinate a favorire l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi per le attività non salariate di taluni ausiliari dei trasporti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'interno, delle finanze, dei trasporti, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, della marina mercantile e per le riforme istituzionali e gli affari regionali

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina l'esercizio effettivo della libertà di stabilimento e della libera prestazione di servizi da parte di cittadini e imprese di altri Stati membri della Comunità europea, per quanto concerne le attività economiche precisate nelle allegate tabelle *A*, *B*, *C* e *D*, nonché per quanto attiene all'espletamento delle connesse prestazioni di lavoro dipendente.

2. Sono fatte salve eventuali disposizioni di maggior favore.

Art. 2.

Requisiti di onorabilità e capacità finanziaria

1. Qualora, per ottenere l'autorizzazione ad esercitare, anche in qualità di lavoratore dipendente, le attività economiche di cui al presente decreto, debbano essere fornite attestazioni comprovanti il possesso di requisiti di onorabilità e di assenza di fallimento, dovrà essere presentato un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, un documento equipollente rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa competente del Paese d'origine o provenienza, attestante il possesso di detti requisiti.

2. Qualora l'esercizio dell'attività di cui alla tabella *B* possa essere consentito solo previa documentazione del possesso di requisiti specifici ulteriori previsti dalla legge, non figuranti nei documenti di cui al comma 1, è sufficiente che i cittadini degli altri Stati membri presentino un attestato rilasciato da un'autorità giudiziaria o amministrativa del Paese d'origine o provenienza da cui risulti che tali specifici requisiti sono soddisfatti.

3. Quando nello Stato membro di origine o provenienza non vengono rilasciati i documenti o gli attestati di cui ai commi 1 e 2, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio del Paese d'origine o provenienza, che rilascerà un attestato facente fede di tale giuramento o dichiarazione solenne; la dichiarazione di mancanza di fallimento potrà, in tale ipotesi, essere fatta anche ad un organismo professionale competente di detto Paese.

4. I requisiti di cui ai commi precedenti devono essere posseduti, quando si tratti di impresa individuale, dal titolare di essa e, quando si tratti di società, dal legale rappresentante.

5. In sede di istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente decreto potrà tenersi conto di fatti specifici dei quali lo Stato italiano sia comunque venuto a conoscenza.

6. L'iscrizione, ove richiesta dalla legge, ad albi, registri, liste o altri elenchi ai fini dell'esercizio delle attività di cui al presente decreto da parte di cittadini appartenenti ad altri Stati membri, nonché l'accesso alle connesse attività di lavoro dipendente, avvengono alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

7. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente decreto sia subordinato alla prova della capacità finanziaria, gli attestati rilasciati da banche ed istituti di credito di altri Stati membri sono equivalenti a quelli rilasciati da banche o istituti di credito italiani.

8. I documenti o gli attestati di cui ai commi che precedono devono, al momento della presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

Art. 3.

Informazione

1. Le amministrazioni competenti, anche a mezzo dei propri uffici periferici, sono tenute a fornire ai richiedenti chiarimenti in merito ai requisiti generali e speciali che debbono essere posseduti ai fini dell'espletamento delle attività di cui al presente decreto, ovvero ad indicare agli interessati presso quali uffici o enti ad esse facenti capo possono essere richieste tali informazioni.

Art. 4.

Certificazione delle attività

1. Le amministrazioni di cui all'art. 3 rilasciano ai richiedenti le attestazioni comprovanti la natura e la durata delle attività contemplate dalle tabelle allegate, svolte in Italia in forma indipendente.

2. I certificati attestanti la natura e la durata delle attività previste dalle tabelle allegate, svolte in forma dipendente, sono rilasciati dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cui circoscrizione gli interessati hanno effettuato l'ultima prestazione di lavoro.

Art. 5.

Capacità professionale

1. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella *A*, lettere *a)*, *b)* o *d)*, allegata al presente decreto, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro della Comunità economica europea, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.

2. La certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:

a) per cinque anni consecutivi, a titolo di indipendente o di dirigente di impresa;

b) ovvero:

per due anni consecutivi, a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno tre anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario possa provare di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni;

d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale di almeno due anni comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

3. La prova del possesso di conoscenze ed attitudini generali, commerciali o professionali, eventualmente richieste per l'accesso ad una delle attività di cui alla tabella *A*, lettere *c)* ed *e)*, ed alle tabelle *B*, *C* e *D*, o per l'esercizio della stessa, è fornita dalla certificazione dell'effettivo esercizio dell'attività stessa in altro Stato membro, rilasciata dalle competenti autorità di tale Stato.

4. Tale certificazione deve comunque comprovare che l'attività è stata esercitata:

a) per tre anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa;

b) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale, comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente;

c) ovvero per due anni consecutivi a titolo di indipendente o di dirigente di impresa qualora il beneficiario dimostri di aver esercitato la professione in oggetto a titolo dipendente per almeno tre anni;

d) ovvero per tre anni consecutivi a titolo dipendente, qualora il beneficiario dimostri di aver ricevuto, per l'attività in oggetto, una precedente formazione professionale comprovata da un certificato riconosciuto dallo Stato o giudicata pienamente valida da un organismo professionale competente.

5. Nei casi previsti dalle lettere *a)* e *b)* del comma 2 e dalle lettere *a)* e *c)* del comma 4, l'attività non deve essere cessata da oltre dieci anni alla data della presentazione della domanda con cui il cittadino di un altro Stato membro della Comunità economica europea chiede di esercitare le attività di cui trattasi.

6. Le disposizioni che stabiliscono per taluna attività un termine più breve si applicano anche ai cittadini degli altri Stati membri.

7. Sono fatte salve le disposizioni che subordinano l'accesso a taluna delle attività di cui al presente decreto al suo previo esercizio nello stesso ramo di attività che l'interessato intende esercitare, o in un ramo connesso, ovvero al possesso della relativa specifica formazione professionale.

Art. 6.

Attività del dirigente d'azienda

1. Ai fini dell applicazione del presente decreto è considerato come esercizio dell'attività di dirigente di azienda l'esercizio di un'impresa del settore professionale corrispondente con le mansioni di:

a) capo dell'azienda o di direttore di succursale;

b) sostituto dell'imprenditore o del capo dell'azienda, se tali mansioni implicano una responsabilità analoga a quella dell'imprenditore o del capo dell'azienda rappresentati;

c) dirigente con incarichi commerciali e responsabile di almeno un reparto dell'azienda.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1992

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ROMITA, *Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CARLI, *Ministro del tesoro*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

MARINI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

FACCHIANO, *Ministro della marina mercantile*

MARTINAZZOLI, *Ministro per le riforme istituzionali e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

ALLEGATO

Le attività di cui all'art. 1 consistono:

TABELLA *A:*

a) nell'agire come intermediario tra gli imprenditori di diversi modi di trasporto e le persone che spediscono o che si fanno spedire delle merci e nell'effettuare varie operazioni collegate:

aa) concludendo, per conto di committenti, contratti con gli imprenditori di trasporto;

bb) scegliendo il modo di trasporto, l'impresa e l'itinerario ritenuti più vantaggiosi per il committente;

cc) preparando il trasporto dal punto di vista tecnico (ad esempio: imballaggio necessario al trasporto); effettuando diverse operazioni accessorie durante il trasporto (ad esempio: provvedendo all'approvvigionamento di ghiaccio per i vagoni refrigeranti);

dd) assolvendo le formalità collegate al trasporto, quali la redazione delle lettere di vettura; raggruppando le spedizioni e separandole;

ee) coordinando le diverse parti di un trasporto col provvedere al transito, alla rispedizione, al trasbordo e alle varie operazioni terminali;

ff) procurando rispettivamente dei carichi ai vettori e delle possibilità di trasporto alle persone che spediscono o si fanno spedire delle merci;

b) nel calcolare le spese di trasporto e controllarne la composizione;

c) nel dare a noleggio vagoni o carrozze ferroviarie per il trasporto di persone o merci;

d) nello svolgere alcune pratiche a titolo permanente o occasionale, in nome o per conto di un armatore o di un vettore marittimo (presso autorità portuali, imprese di approvvigionamento navi, ecc.);

e) nel fungere da intermediario nell'acquisto, vendita o nolo di navi.

A titolo indicativo si tratta delle attività di:
spedizioniere (commissionario);
mediatore;
agente marittimo (raccomandatario);
mediatore marittimo.

TABELLA *B:*

a) nel preparare, negoziare e concludere contratti per il trasporto di emigranti.

A titolo indicativo, si tratta dell'attività di mandatario di vettore di emigrante.

TABELLA *C:*

a) nel ricevere qualsiasi oggetto o merce in deposito, per conto del depositante, sotto il regime doganale o non doganale, in depositi, magazzini generali, magazzini per la custodia di mobili, depositi frigoriferi, silos, ecc.;

b) nel rilasciare al depositante un titolo che rappresenti l'oggetto o la merce ricevuto in deposito;

c) nel fornire recinti, alimenti e luoghi di vendita per il bestiame in temporanea custodia, sia prima delle vendita, sia in transito per il o dal mercato.

A titolo indicativo si tratta delle attività di:
esercenti di depositi in magazzini doganali di proprietà privata;
esercenti di magazzini generali;
esercenti di depositi franchi.

TABELLA *D:*

a) nell'effettuare il controllo o la perizia tecnica di autoveicoli;

b) nel determinare le dimensioni, il peso o il volume delle merci.

A titolo indicativo si tratta, per la lettera *b)*, delle attività di stimatore e pesatore pubblico.

92G0132

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 gennaio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di consumo «Axa 86 - Soc. coop. a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 4/5 giugno 1991 con la quale il tribunale di Roma, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa di consumo «Axa 86 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma,

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa di consumo «Axa 86 - Soc. coop. a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Mario Negro in data 9 ottobre 1986, repertorio n. 59344, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Domenico Oropallo, viale Italia, 7, Latina, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1992

Il Ministro: MARINI

92A0714

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 12 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società Immobiliare Pacto 81 S.p.a., in Alessandria, nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, recante norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1991 con il quale la società fiduciaria e di revisione «Fidelta S.p.a.», con sede legale in Alessandria, Spalto Marengo, Complesso Pacto, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 10 settembre 1991 ed è stato nominato un collegio di commissari liquidatori, preposto alla procedura, composto dai signori:

dott. Giachino Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943;

dott. Albano Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

avv. Alvigini Giuseppe, nato a Tortona il 29 giugno 1935;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1991 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria e di revisione «Fidelta S.p.a.» i signori:

dott. Morrone Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943;

dott. Rossillo Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959;

dott. Liuni Leonida, nato a Fiorenza (Potenza) il 27 novembre 1929;

Vista la sentenza del 23 gennaio 1992, n. 4, con la quale il tribunale di Alessandria, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Immobiliare Pacto 81 S.p.a.», con sede in Alessandria, Spalto Marengo, Complesso Pacto, in quanto risulta controllata dalla «Fidelta S.p.a.» già posta in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *B*, del decreto-legge n. 233/86, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «Immobiliare Pacto 81 S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «Immobiliare Pacto 81 S.p.a.», con sede in Alessandria, Spalto Marengo, Complesso Pacto, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il collegio dei commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa della «Fidelta S.p.a.» composto dai signori:

dott. Giachino Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943;

dott. Albano Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

avv. Alvigini Giuseppe, nato a Tortona il 29 giugno 1935.

3. Alla medesima procedura e preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fidelta S.p.a.» composta dai signori:

dott. Morrone Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943;

dott. Rossillo Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959;

dott. Liuni Leonida, nato a Fiorenza (Potenza) il 27 novembre 1929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0713

DECRETO 12 febbraio 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società S.A.G.I. - Società italiana gestione investimenti S.p.a., in Alessandria, nomina dei commissari liquidatori e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986. n. 430, recente norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1991 con il quale la società fiduciaria e di revisione «Fidelta S.p.a.», con sede legale in Alessandria, Spalto Marengo, Complesso Pacto, è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, a seguito del provvedimento di revoca dell'autorizzazione emanato in data 10 settembre 1991 ed è stato nominato un collegio di commissari liquidatori, preposto alla procedura, composto dai signori:

dott. Giachino Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943;

dott. Albano Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

avv. Alvigini Giuseppe, nato a Tortona il 29 giugno 1935;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1991 con il quale sono stati nominati membri del comitato di sorveglianza presso la società fiduciaria e di revisione «Fidelta S.p.a.» i signori:

dott. Morrone Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943;

dott. Rossillo Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959;

dott. Liuni Leonida, nato a Fiorenza (Potenza) il 27 novembre 1929;

Vista la sentenza del 23 gennaio 1992, n. 4, con la quale il tribunale di Alessandria, sezione fallimentare, ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «S.I.G.I. - Società italiana gestione investimenti S.p.a.», con sede in Alessandria, Spalto Marengo, Complesso Pacto, in quanto risulta controllata dalla «Fidelta S.p.a.» già posta in liquidazione coatta amministrativa;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *B*, del decreto-legge n. 233/86, occorre sottoporre a liquidazione coatta amministrativa la società «S.I.G.I. - Società italiana gestione investimenti S.p.a.»;

Decreta:

1. La società «S.I.G.I. - Società italiana gestione investimenti S.p.a.», con sede in Alessandria, Spalto Marengo, Complesso Pacto, è posta in liquidazione coatta amministrativa.

2. Alla suddetta procedura è preposto il collegio dei commissari liquidatori della liquidazione coatta amministrativa della «Fidelta S.p.a.» composto dai signori:

dott. Giachino Giuseppe, nato a Fossano il 14 settembre 1943;

dott. Albano Gianluigi, nato a Bari il 12 marzo 1961;

avv. Alvigini Giuseppe, nato a Tortona il 29 giugno 1935.

3. Alla medesima procedura e preposto altresì il comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della «Fidelta S.p.a.» composto dai signori:

dott. Morrone Raffaele, nato a Roma il 9 marzo 1943;

dott. Rossillo Emilio, nato a Minturno (Latina) il 30 marzo 1959;

dott. Liuni Leonida, nato a Fiorenza (Potenza) il 27 novembre 1929.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 1992

Il Ministro: BODRATO

92A0712

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 3 febbraio 1992.

Determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzioni al gruppo di appartenenza per l'annata agraria 1990-91.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, concernente la disciplina del commercio interno del riso, e l'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, recante modificazioni alla predetta legge;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, concernente la determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Ritenuto che il provvedimento concernente la determinazione della denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso e loro attribuzione al gruppo di appartenenza previsto dalla sopracitata legge 18 marzo 1958 è, ai sensi della predetta legge n. 13 del 12 gennaio 1991, di competenza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Articolo unico

La denominazione delle varietà di risone e delle corrispondenti varietà di riso, la loro ripartizione in gruppi e le caratteristiche di ciascuna varietà, con la indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti, sono determinate, per gli effetti della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificata dalla legge 5 giugno 1962, n. 586, e per l'annata agraria 1990-91, con le tabelle annesse al presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 febbraio 1992

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

ANNATA AGRARIA 1990-91

DENOMINAZIONE DELLE VARIETÀ DI RISONE E DELLE CORRISPONDENTI VARIETÀ DI RISO E LORO ATTRIBUZIONE AL GRUPPO DI APPARTENENZA.

RISO ITALIANO

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Bali Balilla Cigalon Elio Selenio	Bali o Balilla o Cigalon o Elio o Selenio
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Lido Rosa Marchetti	Lido o Rosa Marchetti o R M
Argo Cripto Italico (2) Padano (Bahia)	Argo o Cripto o Italico (2) o Padano o (Bahia)
Vialone nano	Vialone nano
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Ariete Cervo Drago Ribe (Euribe) Ringo	Ariete o Cervo o Drago o Ribe o (Euribe) o Ringo
Europa Loto Molo (2) Riva Smeraldo (2) Veneria	Europa o Loto o Molo (2) o Riva o Smeraldo (2) o Veneria
S. Andrea	S. Andrea
Gruppo superfino:	*Gruppo superfino* (1):
Arborio Redi (2) Volano	Arborio o Redi (2) o Volano
Baldo Roma	Baldo o Roma
Carnaroli	Carnaroli
Koral Onda (2) Strella (2)	Koral o Onda (2) o Strella (2)
Panda Vela	Panda o Vela
Artiglio Graldo Star Thaibonnet (L 202)	Artiglio o Graldo o Star o Thaibonnet o (L 202)

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diversa anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(2) Varietà di risone e riso che non saranno più classificate nella «Tabella» relativa all'annata agraria 1989-90 (campagna commerciale 1990-91)

RISO ESTERO (*)

Risone	Riso
Gruppo comune o originario:	*Gruppo comune o originario:*
Yabani Sabini Cody Colusa 1600 Caloro Chacarero Yamani	Yabani o Sabini o Cody o Colusa 1600 o Caloro o Chacarero o Yamani
Gruppo semifino:	*Gruppo semifino* (1):
Arkrose Bluerose Magnolia Nato Zenith Gulfrose 501 Calrose	Arkrose o Bluerose o Magnolia o Nato o Zenith o Gulfrose o 501 o Calrose
Gruppo fino:	*Gruppo fino* (1):
Dawn Bluebonnet Toro Nira Century Patna Rexoro Patna Grain Belle Patna Bluebelle Lebonnet Starbonnet Selezione 406	Dawn o Bluebonnet o Toro o Nira o Century Patna o Rexoro o Patna Grain o Belle Patna o Bluebelle o Lebonnet o Starbonnet o Selezione 406
Perola Agulha Fortuna	Perola o Agulha o Fortuna
Vary Lava Alicombo Macalioca	Vary Lava o Alicombo o Macalioca
Inra 68/2 o Delta o Arlesienne	Inra 68/2 o Delta o Arlesienne
Siam Patna	Siam Patna
Baroe-Brand	Baroe Brand
Lungo Surinam	Lungo Surinam

(1) Resta fermo il divieto previsto dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 325, modificato dall'art. 2 della legge 5 giugno 1962, n. 586, di miscelare risi di varietà diverse anche se appartenenti allo stesso gruppo.

(*) Qualora il riso importato presenti le stesse caratteristiche delle varietà italiane, previste in un determinato gruppo, il medesimo riso può essere commercializzato con identica denominazione di gruppo spettante alle varietà italiane, fermo restando l'obbligo dell'indicazione della varietà e del gruppo stesso.

RISO ITALIANO

Per ogni varietà sono fissati: nome, lunghezza, forma, grossezza, perla, striscia, dente, testa, sezione.

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Bali: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Balilla: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

Cigalon: corta - tonda - piccola - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Elio: corta - tonda - piccola - perla centro laterale estesa - striscia allungata - dente regolare - testa tozza - sezione tondeggiante.

Selenio: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Lido: semilunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Rosa Marchetti: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Argo: semilunga - semitonda - media - perla centro laterale - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Cripto: corta - semiaffusolata - piccola - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Italico: semilunga - semitonda - media - perla centrale - striscia assente o breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Padano (Bahia): semilunga - semitonda - media - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Vialone nano: semilunga - tonda - media - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa tozza - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Ariete: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Cervo: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Drago: lunga - affusolata - media - perla assente o centrale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ribe (Euribe): lunga - affusolata - media - perla centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Ringo: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Europa: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Molo: lunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Loto: lunga - semiaffusolata - media - perla assente o laterale poco estesa - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Riva: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia breve o assente - dente regolare - testa oblunga - sezione schiacciata.

Smeraldo: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Veneria: lunga - affusolata - media - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente o breve - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

S. Andrea: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia breve - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo superfino

Arborio: molto lunga - semitonda - molto grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Redi: lunga - semitonda - grossa - perla centrale estesa - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione schiacciata.

Volano: molto lunga - semitonda - molto grossa perla centrale estesa - striscia breve - dente pronunciato - testa regolare - sezione tondeggiante.

Baldo: lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Roma: lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale poco estesa - striscia allungata - dente regolare - testa regolare - sezione tondeggiante.

Carnaroli: molto lunga - semiaffusolata - grossa - perla centro laterale - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Koral: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Onda: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione tondeggiante.

Strella: lunga - affusolata - media - perla centrale poco estesa o assente - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente o pronunciato - sezione tondeggiante.

Panda: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

Vela: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o centro laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Artiglio: molto lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Graldo: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o centrale poco estesa - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione schiacciata.

Star: lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

Thaibonnet (L 202): lunga - molto affusolata - piccola - perla assente o laterale poco estesa - striscia assente - testa oblunga - dente sfuggente - sezione schiacciata.

RISO ESTERO

Caratteristiche dei risi di gruppo comune o originario

Yabani: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa o assente - striscia breve o assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Sabini: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Cody: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia breve - dente sfuggente - testa regolare - sezione tonda.

Colusa 1600: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia assente - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Caloro: corta - tonda - piccola - perla laterale poco estesa - striscia allungata - dente normale - testa normale - sezione tonda.

Chacarero: corta - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

Yamani: corta - tonda - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa regolare - sezione tonda.

Caratteristiche dei risi di gruppo semifino

Arkrose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Bluerose: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione ellittica.

Magnolia: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Nato: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Zenith: semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

Gulfrose; semilunga - semiaffusolata - media - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione ellittica.

501: semilunga - semiaffusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Calrose: semilunga - semitonda - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Caratteristiche dei risi di gruppo fino

Dawn: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Bluebonnet: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Toro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tonda.

Nira: molto lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Century Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Rexoro: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa oblunga - sezione tonda.

Patna Grain: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Belle Patna: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Bluebelle: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa normale - sezione tondeggiante.

Lebonnet: molto lunga - affusolata - media - perla assente striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Starbonnet: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente regolare - testa normale - sezione tondeggiante.

Selezione 406: lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Perola: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Agulha: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Fortuna: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente pronunciato - testa oblunga - sezione tondeggiante.

Vary Lava: molto lunga - affusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Alicombo: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

Macalioca: molto lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Inra 68/2 o Delta: lunga - affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa regolare - sezione tondeggiante.

Arlesienne; lunga - semiaffusolata - grossa - perla assente - striscia assente - dente normale - testa regolare - sezione tondeggiante.

Siam Patna: lunga affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tonda.

Baroe Brand: lunga - affusolata - piccola - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione ellittica.

Lungo Surinam: molto lunga - molto affusolata - media - perla assente - striscia assente - dente sfuggente - testa oblunga - sezione tondeggiante.

TOLLERANZE CONSENTITE PER LE VARIETÀ DI RISO

Gruppo comune o originario:

grani spuntati	5,00 %
grani striati rossi	3,00 %
disformità naturali e impurità varietali (massimo di impurità varietali 5,00% sulla varietà dichiarata: ove non dichiarata, l'impurità varietale si riferisce a presenza di risi appartenenti a varietà di gruppo superiore o non classificate)	10,00 %
grani gessati	3,00 %
grani vaiolati	1,00 %
grani macchiati	0,50 %
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05 %
rotture	5,00 %

Gruppo semifino, fino e superfino:

grani spuntati	5,00 %
grani striati rossi	3,00 %
disformità naturali e impurità varietali (massimo impurità varietali 5,00%)	10,00 %
grani gessati	3,00 %
grani vaiolati	1,00 %
grani macchiati	0,50 %
grani ambrati	0,125%
grani gialli	0,05 %
rotture	5,00 %

Per la produzione relativa all'annata agraria 1990/91 e limitatamente alle varietà:

A) Vialone Nano la tolleranza di grani gessati è elevata al 4%.

B) Lido la tolleranza di grani vaiolati è elevata all'1,50% e quella di grani macchiati è elevata allo 0,75%.

Per tutte le varietà sono consentite le seguenti tolleranze di corpi estranei:

a) sostanze minerali o vegetali non commestibili, a condizione che esse non siano tossiche: 0,01%;

b) presenza di semi, parte di semi e loro derivati commestibili, fino allo 0,10%.

Nelle varietà vendute come «sottotipo» le tolleranze dei corpi estranei di cui al precedente punto *b)* sono consentite fino allo 0,40%.

NOTE GENERALI

1) I risi aventi una percentuale di grani striati rossi superiore al 3% debbono essere venduti come risi «Ostigliati», senza che tale fatto li faccia ricadere fra i risi «sottotipo». La dichiarazione di riso «Ostigliato» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

2) Per destrinoso si intende quel riso, derivato da particolari varietà, che per le sue caratteristiche ereditarie, presenta il granello di colore bianco-latte, opaco e non farinoso. La dichiarazione di riso «destrinoso» deve essere riportata sulle confezioni in aggiunta alle diciture obbligatorie e con le stesse dimensioni.

3) Nei risi «sottotipo» è consentita una tolleranza di due punti sulla percentuale di rotture quando dichiarata.

4) Le varietà di risone e dei corrispondenti risi non classificati nella presente «Tabella» possono essere vendute unicamente quali appartenenti al gruppo «comune o originario».

5) Risetti: sono le granelle disformi, anche se spuntate, e le granelle gessate o comunque difettate con rotture massime del 10%. Tale prodotto deve essere venduto senza riferimento al nome di riso o a varietà dello stesso.

6) I risi del gruppo «comune o originario» debbono ritenersi omogenei alla cottura.

7) La classificazione dei risi in raggruppamenti all'interno del gruppo, è effettuata per similitudine delle varietà tra loro.

DEFINIZIONE DEI DIFETTI

A) Grani spuntati: grani ai quali è stato tolto tutto il dente.

B) Grani striati rossi: grani che presentano, secondo diverse intensità e tonalità, delle striature longitudinali di colore rosso, dovuti a residui del pericarpo.

C) Grani che presentano delle disformità naturali: sono considerate disformità naturali le disformità di origine ereditarie o meno rispetto alle caratteristiche morfologiche tipiche delle varietà.

D) Impurità varietali: per le impurità varietali è da intendersi la presenza di grani appartenenti ad altre varietà. La grana striata rossa di altro gruppo è considerara impurità varietale.

E) Grani gessati: per i risi di produzione estera sono gessati i grani di cui almeno i tre quarti della superficie presentano un aspetto opaco e farinoso. Per i risi di produzione italiana sono gessate le granelle che si presentano opache e farinose: oltre il 40% della loro superficie per le varietà a perla assente; oltre il 70% della loro superficie per le varietà a perla poco estesa; oltre il 90% della loro superficie per le varietà a perla estesa.

F) Grani vaiolati: grani aventi un piccolo cerchio ben delimitato di colore scuro e di forma più o meno regolare. Sono inoltre considerati grani vaiolati i grani che presentano delle striature nere leggere e superficiali. Le striature e le macchie non debbono presentare un alone giallo o scuro.

G) Grani macchiati: grani che hanno subito, in un punto ristretto della superficie, una evidente alterazione del colore naturale. Le macchie possono essere di diversi colori (nerastro, rossastro, bruno, ecc.). Sono inoltre considerate come macchie le striature nere profondo. Se le macchie hanno una intensità di colorazione (nere, rosa, brunorossastro), immediatamente visibili ed una ampiezza pari o superiore alla metà dei grani, questi ultimi devono essere considerati alla stregua di grani gialli.

H) Grani ambrati: i grani ambrati sono grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una alterazione uniforme, leggera e generale, del loro colore. Tale alterazione cambia il colore dei grani in un colore paglierino chiaro.

I) Grani gialli: i grani gialli sono i grani che hanno subito, per cause diverse dalla precottura, una modifica totale o parziale del colore naturale, prendendo diverse colorazioni dal giallo limone al giallo arancio. Vengono calcolate alla stregua del giallo le macchie di colore intenso che superano la metà della superficie della granella.

L) Grani rotti o rotture: grani a cui è stata tolta una parte del volume superiore al dente.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
BODRATO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota alle premesse:

— L'art. 2 della legge 18 marzo 1958, n. 325, sostituito dall'art. 1 della legge 5 giugno 1962, n. 586, così recita:

«Art. 2. — Le varietà di risone e di riso sono classificate nei seguenti gruppi:

a) comune o originario;
b) semifino;
c) fino;
d) superfino.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria e il commercio, verrà determinata la denominazione delle varietà del risone e delle corrispondenti varietà di riso nonché la loro attribuzione a ciascun gruppo.

Con lo stesso decreto saranno inoltre stabilite, per il riso le caratteristiche di ciascuna varietà con l'indicazione delle tolleranze consentite e dei relativi limiti.

Il decreto contenente le tabelle portanti le denominazioni e le indicazioni di cui ai precedenti commi deve essere annualmente pubblicato entro il 30 novembre».

— L'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Gli atti amministrativi, diversi da quelli previsti dall'art. 1, per i quali è adottata alla data di entrata in vigore della presente legge la forma del decreto del Presidente della Repubblica, sono emanati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con decreto ministeriale, a seconda della competenza a formulare la proposta sulla base della normativa vigente alla data di cui sopra.

2. Gli atti amministrativi di cui al comma 1, ove proposti da più Ministri sono emanati nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».

92A0692

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 febbraio 1992.

Modificazioni dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa e le relative istruzioni derivanti dalle disposizioni contenute nel decreto-legge 1° febbraio 1992, n. 47, recante disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti in atmosfera, nonché norme sulla gestione del gioco del lotto.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante, tra le altre, disposizioni per agevolare la definizione delle situazioni e pendenze tributarie nonché delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, n. 23, concernente la concessione di amnistia per reati tributari;

Visto il decreto 29 gennaio 1992 di approvazione dei modelli concernenti la dichiarazione integrativa per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi e l'istanza delle persone fisiche che hanno perso la rappresentanza del soggetto passivo o inadempiente e delle relative modalità di presentazione e delle istruzioni per la compilazione dei detti modelli nonché delle modalità di attuazione della legge n. 413 del 1991;

Visto il decreto legge 1° febbraio 1992, n. 47, recante, tra le altre, modifiche alle disposizioni contenute nel titolo VI della citata legge n. 413 del 1991;

Considerato che a seguito della emanazione del citato decreto-legge n. 47 del 1992 occorre modificare i modelli concernenti la dichiarazione integrativa e le relative istruzioni, nonché stabilire modalità per l'attuazione delle norme contenute nel menzionato decreto-legge n. 47 del 1992.

Decreta:

Art. 1.

1. Il quadro G del modello di dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche, il quadro F del modello di dichiarazione integrativa dei redditi delle società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il quadro G del modello di dichiarazione integrativa dei redditi dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche approvati con il decreto 29 gennaio 1992 sono sostituiti da quelli contenuti, rispettivamente, negli allegati *A*, *B*, e *C* al presente decreto.

2. Alle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni integrative per la definizione agevolata delle situazioni e pendenze tributarie in materia di imposte sui redditi approvate con il decreto 29 gennaio 1992 sono apportate le modificazioni evidenziate nell'allegato *D* al presente decreto.

Art. 2.

Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 36 gli importi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, si scomputano limitatamente alla parte determinata applicando ai detti importi una percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra le imposte o le ritenute corrispondenti ai maggiori imponibili dichiarati e quelle accertate.

Roma, 13 febbraio 1992

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO *A*

QUADRO E - REDDITI SOGGETTI A TASSAZIONE SEPARATA

N. Ord.	Anno 1	Dati relativi al contenzioso: Stato del numero 2	Data del ricorso (gg mm aa) 3	Numero di riferimento 4	Tipo 5	Ufficio o centro di servizio presso il quale è stata presentata la dichiarazione 6
E1						
E2						
E3						
E4						
E5						
E6						

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. Ord.	Mod. di integr. 7	Arretrati di lavoro dipendente: Nuovo imponibile 8	Arretrati di lavoro dipendente: Ritenute non dichiarate 9	Indennità di fine rapporto: Anno di fine rapp. 10	Indennità di fine rapporto: Nuovo imponibile 11	Indennità di fine rapporto: Ritenute non dichiarate 12	Altri redditi: [illegible] 13	Altri redditi: Nuovo imponibile 14	Altri redditi: Ritenute non dichiarate 15
E1		.000	.000		.000	.000		.000	.000
E2		.000	.000		.000	.000		.000	.000
E3		.000	.000		.000	.000		.000	.000
E4		.000	.000		.000	.000		.000	.000
E5		.000	.000		.000	.000		.000	.000
E6		.000	.000		.000	.000		.000	.000

Si allegano N. . . . . certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate.

QUADRO F - CONTROVERSIE RELATIVE AD INFRAZIONI FORMALI

N. Ord.	Anno 1	Dati relativi al contenzioso: Stato del numero 2	Data del ricorso (gg mm aa) 3	Numero di riferimento 4	Tipo 5	Ufficio che ha irrogato le sanzioni 6	[illegible] 7	[illegible] 8
F1							.000	.000
F2							.000	.000
F3							.000	.000
F4							.000	.000
F5							.000	.000
F6							.000	.000

QUADRO G - CONTROVERSIE RELATIVE AD ACCERTAMENTI PARZIALI (art. 41-bis DPR 600/73)

N. Ord.	Anno 1	Dati relativi al contenzioso: Stato del numero 2	Data del ricorso (gg mm aa) 3	Numero di riferimento 4	Tipo 5	Ufficio che ha emesso l'avviso di accertamento 6
G1						
G2						
G3						
G4						
G5						
G6						

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. Ord.	IRPEF: Nuovo imponibile 7	IRPEF: Ritenute non dichiarate 8	IRPEF: Iscrizioni a ruolo (art. 15 e 20 DPR 602/73) 9	IRPEF: Imposta da versare 10	ILOR: Nuovo imponibile 11	ILOR: Iscrizioni a ruolo (art. 15 e 20 DPR 602/73) 12	ILOR: Imposta da versare 13
G1	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
G2	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
G3	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
G4	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
G5	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
G6	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000

Si allegano N. . . . . certificati di ritenute subite ed originariamente non dichiarate e fotocopie di N. . . . . cartelle esattoriali e di N. . . . ricevute di versamento.

ALLEGATO *B*

QUADRO E - CONTROVERSIE RELATIVE AD INFRAZIONI FORMALI

N. Ord.	Anno 1	DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO Stato del cont. 2	Data del ricorso 3 (gg mm aa)	Numero di riferimento 4	Tipo 5	UFFICIO CHE HA IRROGATO LE SANZIONI 6	Importo delle sanzioni 7	Importo da versare 8
E1							.000	.000
E2							.000	.000
E3							.000	.000
E4							.000	.000
E5							.000	.000
E6							.000	.000
E7							.000	.000
E8							.000	.000
E9							.000	.000
E10							.000	.000
E11							.000	.000

QUADRO F - CONTROVERSIE RELATIVE AD ACCERTAMENTI PARZIALI (art. 41-bis DPR 600/73)

N. Ord.	Anno 1	UFFICIO CHE HA EMESSO L'AVVISO DI ACCERTAMENTO 2
F1		
F2		
F3		
F4		
F5		
F6		
F7		
F8		
F9		
F10		
F11		

Indicare i dati richiesti rispettando la corrispondenza con il numero d'ordine del riquadro precedente

N. Ord.	DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO Stato del contenz. 3	Data del ricorso 4 (gg mm aa)	Numero di riferimento 5	Tipo 6	Nuovo imponibile 7	Iscrizioni a ruolo (artt. 15 e 20 DPR 602/73) 8	Importo da versare 9
F1					.000	.000	.000
F2					.000	.000	.000
F3					.000	.000	.000
F4					.000	.000	.000
F5					.000	.000	.000
F6					.000	.000	.000
F7					.000	.000	.000
F8					.000	.000	.000
F9					.000	.000	.000
F10					.000	.000	.000
F11					.000	.000	.000

Si allegano fotocopie di N. . . . . cartelle esattoriali e di N. . . . ricevute di versamento.

QUADRO G - RIEPILOGO DEGLI IMPORTI DA VERSARE

N. Ord.		Imposta da estinzione automatica della controversia 1	Altre imposte 2	Totale imposte rateizzabile ordinaria (tre rate) 3	Rateizzazione straordinaria (art. 46) N. rate 4	Importo 5
G1	ILOR	.000	.000	.000		.000
G2	PENE PECUNIARIE			.000		

ALLEGATO *D*

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione integrativa dei redditi delle persone fisiche sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni in corrispondenza delle sotto indicate pagine del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1992.

Alla pag. 24, prima colonna, nel paragrafo 6, punto 1, lettera *b)*, nel terzo capoverso è aggiunto il seguente alinea:

«- agli accertamenti notificati tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1992; in tal caso l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri illustrati nel successivo paragrafo 2, punto *a)*»-

- alla pag. 24, «prima colonna» nel paragrafo 6, punto 2, primo periodo, sono soppresse le parole «entro il 31 dicembre 1991»;

- alla pag. 24, seconda colonna, nel primo capoverso, secondo alinea, le parole «nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 1° ottobre 1991 al 30 aprile 1992»;

- alla pag. 28, prima colonna:
  · nel primo capoverso, sesto alinea, la lettera «G» è sostituita dalla lettera «H» e la lettera «M» è sostituita dalla lettera «P»;
  · nel terzo capoverso, secondo alinea, la lettera «H» è sostituita dalla lettera «I»;
  · nel terzo capoverso, terzo alinea, la lettera «I» è sostituita dalla lettera «L»;
  · nel terzo capoverso, quarto alinea, la lettera «L» è sostituita dalla lettera «M», la lettera «I» è sostituita dalla lettera «L» e la lettera «H» è sostituita dalla lettera «I»;
  · nel terzo capoverso, quinto alinea, la lettera «M» è sostituita dalla lettera «P», la lettera «L» è sostituita dalla lettera «M» e la lettera «I» è sostituita dalla lettera «L»;
  · nel quarto capoverso, quinto alinea, la lettera «G» è sostituita dalla lettera «H»;
  · nel quarto capoverso, sesto alinea, la lettera «I» è sostituita dalla lettera «L»;
  · nel quarto capoverso, ultimo alinea, la lettera «M» è sostituita dalla lettera «P»;

- alla pag. 30, prima colonna, nel punto «2.2.2. Integrazione semplice - Modalità di calcolo n. 9», gli ultimi quattro alinea sono sostituiti dai seguenti:

«- nella colonna «G» la quota scomputabile dell'ammontare delle imposte e degli interessi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, determinata applicando a detto ammontare la percentuale risultante dal rapporto tra la maggior imposta integrativamente dichiarata e la maggiore imposta accertata;

- nella colonna «H» la differenza tra l'importo di colonna «E» e quelli delle colonne «F» e «G»; indicare zero se tale differenza è negativa. Qualora il contribuente intenda avvalersi della concessione dell'amnistia e la somma degli importi delle colonne «H» e «P» è inferiore al valore minimo previsto riportato nella tabella 5 (pag. 16), l'importo indicato nella colonna «H» deve essere incrementato dell'ammontare necessario per raggiungere il detto valore minimo. Per i periodi di imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi il valore minimo da versare è pari a L. 2.000.000.

Per i periodi d'imposta nei quali dalla dichiarazione integrativa una riduzione della perdita pari al 30% della perdita originaria e deve versare un importo pari al 10% della suddetta riduzione: se tale importo è inferiore al valore minimo previsto riportato nella tabella 5, deve essere versato il suddetto importo minimo;

- nella colonna «I» il reddito imponibile ILOR risultante dalla dichiarazione originaria, individuabile sulla base delle indicazioni riportate in tabella 3;

- nella colonna «L» il nuovo reddito imponibile che si intende dichiarare;

- nella colonna «M» la differenza tra l'importo di colonna «L» e quello di colonna «I»;

- alla pag. 30, seconda colonna, nel paragrafo «2.2.2. Integrazione semplice - Modalità di calcolo n. 9», i primi 2 capoversi sono sostituiti dai seguenti:

«- nella colonna «N» la maggiore imposta da versare, pari al 16.2% dell'importo di colonna «M» per gli anni dal 1982 al 1985; se il 15% dell'importo di colonna «L» è inferiore a L. 132.000, la percentuale da applicare è del 15%. Si ricorda, infine, che per l'anno 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a SOCOF è soggetto all'aliquota del 10%.

- nella colonna «O» la quota scomputabile dell'ammontare dell'imposta e degli interessi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, determinata applicando a detto ammontare la percentuale risultante dal rapporto tra la maggiore imposta integrativamente dichiarata e la maggiore imposta accertata;

- nella colonna «P» la differenza tra l'importo di colonna «N» e quello di colonna «O»; indicare zero se tale differenza è negativa.

Per la corretta compilazione del quadro «C» della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza dell'anno interessato:

- la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla colonna 2;

- la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla colonna 8;

- il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna C) alla colonna 9;

- le «RITENUTE NON DICHIARATE» (colonna F) alla colonna 10;

- l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna G) alla colonna 11;

- l'«IRPEF DA VERSARE» (colonna H) alla colonna 12;

- il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna L) alla colonna 13;

- l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna O) alla colonna 14;

- l'«ILOR DA VERSARE» (colonna P) alla colonna 15.»;

- alla pag. 34, prima colonna, secondo capoverso, gli ultimi tre alinea sono sostituiti dai seguenti:

«- la quota scomputabile dell'ammontare dell'IRPEF e degli interessi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, determinata applicando a detto ammontare la percentuale risultante dal rapporto tra la maggiore imposta integrativamente dichiarata e la maggiore imposta accertata (colonna 9);

- l'IRPEF da versare, determinata sottraendo all'IRPEF relativa al nuovo imponibile l'imposta dichiarata e gli importi indicati nelle colonne 8 e 9 (colonna 10);

- il nuovo imponibile che si vuole dichiarare ai fini dell'ILOR (colonna 11);

- la quota scomputabile dell'ammontare dell'ILOR e degli interessi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 determinata applicando a detto ammontare la percentuale risultante dal rapporto tra la maggiore imposta integrativamente dichiarata e la maggiore imposta accertata (colonna 12);

- l'ILOR da versare, determinata sottraendo dall'ILOR relativa al nuovo imponibile l'imposta dichiarata e l'importo indicato nella colonna 12 (colonna 13).»;

- alla pag. 38 il «PROSPETTO III» è sostituito dal seguente:

PROSPETTO III

ANNO	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	SITUAZIONE TRIBUTARIA	IRPEF						
			IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPOSTA DICHIARATA (B)	NUOVO IMPONIBILE (C)	IMPOSTA CORRISPONDENTE (D)	IMPOSTA INTEGRATIVA (E)	RITENUTE NON DICHIARATE (F)	AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO (G)
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000

Segue PROSPETTO III

ANNO	IRPEF	ILOR					
	IMPOSTA DA VERSARE (H)	IMPONIBILE DICHIARATO (I)	NUOVO IMPONIBILE (L)	DIFFERENZA (M)	IMPOSTA CORRISPONDENTE (N)	AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO (O)	ILOR DA VERSARE (P)
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione integrativa dei redditi delle società o associazioni di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni in corrispondenza delle sótto indicate pagine del menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

- alla pag. 43, seconda colonna, nel paragrafo 6, punto 1, lettera *b*), nel terzo capoverso è aggiunto il seguente alinea:

«- agli accertamenti notificati tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1992; in tal caso l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri illustrati nel successivo paragrafo 2, punto a)»;

- alla pag. 43, seconda colonna, nel paragrafo 6, punto 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «entro il 31 dicembre 1991»;

- alla pag. 44, prima colonna, nel quarto capoverso del paragrafo «b) Richiesta di definizione «automatica» dell'ILOR», secondo alinea le parole «nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991" sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 1° ottobre 1991 al 30 aprile 1992»;

- alla pag. 47, prima colonna, nel punto «2.2.2. Integrazione semplice. Modalità di calcolo n. 5»:

nel terzo capoverso sono aggiunti i seguenti alinea:

«- nella colonna «E» la quota scomputabile dell'ammontare dell'imposta e degli interessi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, determinata applicando a detto ammontare la percentuale risultante dal rapporto tra la maggiore imposta integrativamente dichiarata e la maggiore imposta accertata;

- nella colonna «F» la differenza tra l'importo di colonna «D» e quello di colonna «E»; indicare zero se tale differenza è negativa;»;

- nel quarto capoverso la lettera «D» è sostituita dalla lettera «F»;

- nel quinto capoverso: nel terzo alinea la lettera «C» è sostituita dalla lettera «B»; dopo il terzo alinea è aggiunto il seguente: - l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna E) alla colonna 10»; nell'ultimo alinea la lettera «D» è sostituita dalla lettera «F»;

- alla pag. 50, prima colonna, ultimo capoverso, l'ultimo alinea è sostituito dai seguenti:

«- la quota scomputabile dell'ammontare dell'ILOR e degli interessi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 determinata applicando a detto ammontare la percentuale risultante dal rapporto tra la maggiore imposta integrativamente dichiarata e la maggiore imposta accertata (colonna 8);

- l'ILOR da versare, determinata sottraendo dall'ILOR relativa al nuovo imponibile l'importo indicato nella colonna 8 (colonna 9);»

- alla pag. 52 il «PROSPETTO IV» è sostituito dal seguente:

PROSPETTO IV

ANNO	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	IMPONIBILE DICHIARATO (A)	NUOVO IMPONIBILE (B)	DIFFERENZA (C)	IMPOSTA CORRISPONDENTE (D)	AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO (E)	ILOR DA VERSARE (F)
		000	000	000	000	000	000
		000	000	000	000	000	000
		000	000	000	000	000	000
		000	000	000	000	000	000
		000	000	000	000	000	000
		000	000	000	000	000	000
		000	000	000	000	000	000
		000	000	000	000	000	000

Nelle istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione integrativa dei redditi dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni in corrispondenza delle sotto indicate pagine del menzionato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*.

- alla pag. 55, seconda colonna, nel paragrafo 6, punto 1, lettera *b*), nel terzo capoverso è aggiunto il seguente alinea:

«- agli accertamenti notificati tra il 1° gennaio ed il 30 aprile 1992; in tal caso l'accertamento opera per la differenza, al netto degli importi determinati con l'applicazione dei criteri illustrati nel successivo paragrafo 2, punto a) »;

- alla pag. 56 prima colonna, nel paragrafo 6, punto 2, primo periodo, sono soppresse le parole: «entro il 31 dicembre 1991»;

- alla pag. 56, prima colonna, nel quarto capoverso del paragrafo «b) Richiesta di definizione "automatica" delle imposte» secondo alinea, le parole «nel periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 1991» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo dal 1° ottobre 1991 al 30 aprile 1992»;

- alla pag. 59, prima colonna, nel punto «2.1.2. Integrazione semplice. Modalità di calcolo n. 5»:

· nel terzo capoverso, decimo alinea, la lettera «G» è sostituita dalla lettera «H» e la lettera «M» è sostituita dalla lettera «P»;

· nel quinto capoverso, secondo alinea, la lettera «H» è sostituita dalla lettera «I»;

· nel quinto capoverso, terzo alinea, la lettera «I» è sostituita dalla lettera «L»;

· nel quinto capoverso, quarto alinea, la lettera «H» è sostituita dalla lettera «I», la lettera «I» è sostituita dalla lettera «L» e la lettera «L» è sostituita dalla lettera «M»;

· nel quinto capoverso, quinto alinea, la lettera «L» è sostituita dalla lettera «M» e la lettera «M» è sostituita dalla lettera «P»;

- alla pag. 59, seconda colonna, nel primo capoverso, la lettera «I» è sostituita dalla lettera «L»; nel secondo capoverso:

· nel quinto alinea la lettera «G» è sostituita dalla lettera «H»;

· nel sesto alinea la lettera «I» è sostituita dalla lettera «L»;

· nell'ultimo alinea la lettera «M» è sostituita dalla lettera «P»;

- nella pag. 61, prima colonna, nel punto «2.2.2. Integrazione semplice. Modalità di calcolo n. 8», gli ultimi cinque alinea sono sostituiti dai seguenti:

«- nella colonna «G» la quota scomputabile dell'ammontare delle imposte e degli interessi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, determinata applicando a detto ammontare la percentuale risultante dal rapporto tra la maggiore imposta integrativamente dichiarata e la maggiore imposta accertata;

- nella colonna «H» la differenza tra l'importo di colonna «E» e quelli delle colonne «F» e «G»: indicare zero se tale differenza è negativa. Qualora il contribuente intenda avvalersi della concessione dell'amnistia e la somma degli importi delle colonne «H» e «P» è inferiore al valore minimo previsto riportato nella tabella 4 (pag. 13), l'importo indicato nella colonna «H» deve essere incrementato dell'ammontare necessario per raggiungere il detto valore minimo. Per i periodi di imposta per i quali non è stata presentata la dichiarazione dei redditi il valore minimo da versare è pari a lire 4.000.000.

Per i periodi di imposta nei quali dalla dichiarazione originaria emerga una perdita riportabile, per avvalersi della concessione dell'amnistia il contribuente deve indicare nella dichiarazione integrativa una riduzione della perdita pari al 30% della perdita originaria e deve versare un importo pari al 10% della suddetta riduzione: se tale importo è inferiore al valore minimo previsto riportato nella tabella 4 deve essere versato il suddetto importo minimo:

- nella colonna «I» il reddito imponibile ILOR risultante dalla dichiarazione originaria;

- nella colonna «L» il nuovo reddito imponibile che si intende dichiarare;

- nella colonna «M» la differenza tra l'importo di colonna «L» e quello di colonna «I»;

- nella colonna «N» la maggiore imposta da versare pari al 16,2% dell'importo di colonna «M» per i periodi di imposta dal 1982 al 1985; se il 15% dell'importo di colonna «L» è inferiore a L. 132.000, la percentuale da applicare è del 15%. Si ricorda, infine, che per l'anno 1983 il reddito dei fabbricati assoggettato a SOCOF è soggetto all'aliquota del 10%.»;

- nella pag. 61, seconda colonna, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

«Per la corretta compilazione del quadro «C» della dichiarazione integrativa riportare nello stesso, in corrispondenza del periodo di imposta interessato:

- la «SITUAZIONE TRIBUTARIA» alla colonna 2;

- la «MODALITÀ DI INTEGRAZIONE» alla colonna 8;

- il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna C) alla colonna 9;

- le «RITENUTE NON DICHIARATE» (colonna F) alla colonna 10;

- l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna G) alla colonna 11;

- l'«IRPEG DA VERSARE» (colonna H) alla colonna 12;

- il «NUOVO IMPONIBILE» (colonna L) alla colonna 13;

- l'«AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO» (colonna O) alla colonna 14;

- l'«ILOR DA VERSARE» (colonna P) alla colonna 15.»;

- alla pag. 64, prima colonna, ultimo capoverso gli ultimi 3 alinea sono sostituiti dai seguenti:

«- la quota scomputabile dell'ammontare dell'IRPEG e degli interessi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 determinabile applicando a detto ammontare la percentuale risultante dal rapporto tra la maggiore imposta integrativamente dichiarata e la maggiore imposta accertata (colonna 9);

- l'IRPEG da versare, determinata sottraendo dall'IRPEG relativa al nuovo imponibile l'imposta dichiarata e gli importi indicati nelle colonne 8 e 9 (colonna 10);

- il nuovo imponibile che si vuole dichiarare ai fini dell'ILOR (colonna 11);

- la quota scomputabile dell'ammontare dell'ILOR e degli interessi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 determinabile applicando a detto ammontare la percentuale risultante dal rapporto tra la maggiore imposta integrativamente dichiarata e la maggiore imposta accertata (colonna 12);

- l'ILOR da versare, determinata sottraendo dall'ILOR relativa al nuovo imponibile l'imposta dichiarata e l'importo indicato nella colonna 12 (colonna 13).»

- alla pag. 66 il «PROSPETTO III» è sostituito dal seguente:

PROSPETTO III

PERIODO DI IMPOSTA	MODALITÀ DI INTEGRAZIONE	SITUAZIONE TRIBUTARIA	IRPEG						
			IMPONIBILE DICHIARATO (A)	IMPOSTA DICHIARATA (B)	NUOVO IMPONIBILE (C)	IMPOSTA CORRISPONDENTE (D)	IMPOSTA INTEGRATIVA (E)	RITENUTE NON DICHIARATE (F)	AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO (G)
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000
			000	000	000	000	000	000	000

Segue PROSPETTO III

ANNO	IRPEG	ILOR					
	IMPOSTA DA VERSARE (H)	IMPONIBILE DICHIARATO (I)	NUOVO IMPONIBILE (L)	DIFFERENZA (M)	IMPOSTA CORRISPONDENTE (N)	AMMONTARE ISCRITTO A RUOLO (O)	ILOR DA VERSARE (P)
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000
	000	000	000	000	000	000	000

Nelle istruzioni generali per la compilazione della dichiarazione integrativa ai modelli 770, 770-*bis* e 770-*ter*, sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni in corrispondenza delle sotto indicate pagine del menzionato Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*:

alla pag. 84, seconda colonna, dopo il terzo capoverso va aggiunto il seguente capoverso: «La colonna 5 interessa, altresì, quei sostituti di imposta che presentano la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 36 della citata legge n. 413 del 1991 e che possono scomputare gli importi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Detti importi vanno indicati in questa colonna limitatamente alla parte determinata applicando agli stessi una percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra le maggiori ritenute integrativamente dichiarate e quelle accertate»;

- alla pag. 87, seconda colonna, dopo il terzo capoverso va aggiunto il seguente capoverso: «La colonna 5 interessa, altresì, quei sostituti di imposta che presentano la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 36 della citata legge n. 413 del 1991 e che possono scomputare gli importi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Detti importi vanno indicati in questa colonna limitatamente alla parte determinata applicando agli stessi una percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra le maggiori ritenute integrativamente dichiarate e quelle accertate»;

- alla pag. 90, seconda colonna, dopo il terzo capoverso va aggiunto il seguente capoverso: «La colonna 5 interessa, altresì, quei sostituti di imposta che presentano la dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 36 della citata legge n. 413 del 1991 e che possono scomputare gli importi iscritti a ruolo e versati ai sensi degli articoli 15 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. Detti importi vanno indicati in questa colonna limitatamente alla parte determinata applicando agli stessi una percentuale pari a quella risultante dal rapporto tra le maggiori ritenute integrativamente dichiarate e quelle accertate».

92A0710

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 8 febbraio 1992.

Integrazione alle ordinanze n. 2089/FPC del 6 febbraio 1991 e n. 2134/FPC del 17 maggio 1991, concernenti provvedimenti per assicurare la sistemazione alloggiativa in roulottes e prefabbricati leggeri (containers) delle popolazioni colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale. (Ordinanza n. 2219/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge luglio 1991, n. 195;

Viste le ordinanze n. 2089/FPC in data 6 febbraio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 14 febbraio 1991 e n. 2134/FPC in data 17 maggio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 120 del 24 maggio 1991 concernenti provvedimenti per assicurare la sistemazione alloggiativa in roulottes e prefabbricati leggeri (containers) assegnati alle popolazioni delle zone colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nella Sicilia orientale;

Tenuto conto che l'accantonamento previsto per tali attività, valutato in complessive L. 30.428.400.000, è risultato essere inferiore alle spese effettivamente sostenute e ancora da sostenere;

Vista la nota n. 7172/010/56 EMER datata 4 dicembre 1991 con la quale il servizio emergenze ha rappresentato che la somma eccedente il predetto accantonamento può gravare sullo stanziamento profferto dall'art. 1 del citato decreto-legge n. 142 del 3 maggio 1991;

Ravvisata la necessità di procedere all'integrazione dell'importo sopra indicato con l'ulteriore somma di L. 101.546.200;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Articolo unico

L'importo di L. 101.546.200 indicato nelle premesse integra la spesa già prevista per la causale in argomento con le ordinanze n. 2089/FPC del 6 febbraio 1991 e n. 2134/FPC del 17 maggio 1991.

Tale somma è posta a carico del «Fondo per la protezione civile», con imputazione allo stanziamento profferto dall'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A0718

ORDINANZA 8 febbraio 1992.

Ulteriore proroga dell'ordinanza n. 2178/FPC del 22 novembre 1991 relativa alle prestazioni straordinarie di lavoro rese dal personale impegnato nelle zone della Sicilia orientale colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990. (Ordinanza n. 2220/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista l'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 29 gennaio 1991, con la quale sono stati riconosciuti al personale civile e militare dello Stato, della regione siciliana, delle amministrazioni provinciali di Siracusa, Catania e Ragusa e dei comuni interessati, impegnato nelle operazioni di soccorso e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro nella misura massima corrispondente a centocinquanta ore mensili, con una media *pro-capite* di centoventi ore mensili per il periodo dal 13 dicembre 1990 al 15 gennaio 1991 e nella misura massima corrispondente a cento ore mensili, con una media *pro-capite* di ottanta ore mensili per il periodo dal 16 gennaio al 28 febbraio 1991;

Vista l'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 26 marzo 1991, con la quale è stato prorogato al 15 marzo 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2074/FPC del 12 gennaio 1991;

Vista l'ordinanza n. 2131/FPC del 29 aprile 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 6 maggio 1991, con la quale è stato prorogato al 30 aprile 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro previsti dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2104/FPC del 14 marzo 1991, limitatamente ad un contingente di venti unità della prefettura di Siracusa e nella misura massima corrispondente a ottanta ore mensili, con una media *pro-capite* di sessanta ore mensili;

Vista l'ordinanza n. 2138/FPC del 5 giugno 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, con la quale è stato prorogato al 30 giugno 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni straordinarie di lavoro limitatamente ad un contingente di dodici unità della prefettura di Siracusa;

Vista l'ordinanza n. 2154/FPC del 25 luglio 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 agosto 1991, con la quale è stato prorogato al 30 settembre 1991 il termine per la corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettuato dalle dodici unità in servizio presso la prefettura di Siracusa, già autorizzate con la predetta ordinanza n. 2138/FPC del

5 giugno 1991, nella misura massima corrispondente ad ottanta ore mensili, con una media *pro-capite* di sessanta ore mensili;

Vista l'ordinanza n. 2178/FPC del 22 novembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 29 novembre 1991 con la quale, da ultimo, è stata prorogata l'autorizzazione relativa alle prestazioni di lavoro straordinario per dodici unità in servizio presso la prefettura di Siracusa nella misura media mensile di sessanta ore *pro-capite* con un tetto massimo individuale di ottanta ore mensili;

Vista l'ordinanza n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1991 con la quale è stato disposto l'avvio del programma di adeguamento antisismico previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Visto il telefax n. 2739 Uff. comm. in data 14 dicembre 1991, con il quale il commissario coordinatore per gli interventi nelle zone terremotate della Sicilia orientale ha richiesto di prorogare fino al 31 marzo 1992 le disposizioni di cui alla sopracitata ordinanza n. 2178/FPC del 22 novembre 1991;

Visto il parere favorevole espresso in merito dal servizio emergenze con nota n. 7458/010 del 20 dicembre 1991;

Tenuto conto che perdurano ancora esigenze connesse al disimpegno delle residue pendenze conseguenti agli eventi sismici nonché quelle correlate ad assicurare il supporto necessario al disbrigo degli adempimenti relativi alla sopracitata ordinanza n. 2174/FPC del 30 ottobre 1991;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Il termine del 31 dicembre 1991 di cui all'art. 1, dell'ordinanza n. 2178/FPC del 22 novembre 1991, citata nelle premesse, è prorogato fino al 31 marzo 1992.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente ordinanza previsto in lire 50 milioni si provvede con le disponibilità del Fondo per la protezione civile accreditate alla prefettura di Siracusa, a valere sugli stanziamenti di cui all'art. 1 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A0719

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 26 novembre 1991.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, la legge 27 dicembre 1989, n. 407 e la legge 29 dicembre 1990, n. 405, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Viste le proposte di modifica a delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che, e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunichera alla segretaria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stupilazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Sottosegretario dell'industria, dela commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

AIRBLOK S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema computerizzato per realizzare il gruppo pompante monoblocco di compressori d'aria.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Sasso Marconi (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 346.336.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

BENCOR - BENIAMINO CORNO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: procedimento innovativo per ottenere piatti di carne conservabili per tre anni senza surgelazione e catena del freddo.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Vedano al Lambro (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.012.585.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° aprile 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° aprile 1993.

COMPAGNIA ITALIANA ALLUMINIO - COMITAL S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo impianto di abbattimento e recupero delle emissioni nell'atmosfera prodotto da una linea di laminazione per la produzione di foglio sottile di alluminio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Volpiano (Torino).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.683.876.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

COMPAGNIA ITALIANA ALLUMINIO - COMITAL S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema di trattamento reflui aeriformi mediante distruzione tecnica di fumi contenenti solventi e relativo recupero energetico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Alessandria.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.155.048.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 15 giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 gennaio 1993.

COSTAMASNAGA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione e sviluppo di un sistema modulare ed integrato di parcheggio automatico meccanizzato (P.A.M.).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Costamasnaga (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 2.262.000.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1992.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

DERVIO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazioni nei processi tecnologici e nei prodotti concernenti i raggi per ruote di motocicli e ciclomotori.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Dervio (Como).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 481.923.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 maggio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

ELETTRONICA SANTERNO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema di azionamento full digital per motori elettrici a corrente continua.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Casalfiumanese (Bologna); Imola (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 685.788.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

GOLFETTO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: tecnologie innovative per il condizionamento e la macinazione di cereali con stoccaggio, condizionamento e spedizione dei relativi prodotti finiti.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Padova.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.031.548.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1986.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

INTERCOMP S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di prodotto e di processo nello sviluppo di una generazione innovativa di personal computer ad elevate prestazioni ed affidabilità.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Bussolengo (Verona); Verona.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.340.990.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1992.

ISTITUTO CHEMIOTERAPICO ITALIANO FINE CHEMICALS S.P.A. in nome proprio e per conto di ISTITUTO CHEMIOTERAPICO, classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo per la produzione e l'ampliamento dello spettro d'azione e della resa dei fosfolipidi deacilati e dei loro derivati, sia per uso chimico che farmaceutico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Lodi (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi pari a L. 705.874.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 gennaio 1992.

LANZA NUOVA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni nelle applicazioni del nuovo polimero fluororato Halar (E-CTFE).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Predore (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.039.640.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

MONTELLO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un procedimento innovativo per lo smaltimento dei materiali plastici o resinosi presenti nel rottame corrente utilizzato nella produzione di acciaio.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Montello (Bergamo); Magliano Alpi (Cuneo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 55% dei costi ammessi, pari a L. 6.316.103.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

NORD BITUMI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi tipi di macchine trasportabili per la produzione ed applicazione in cantiere di bitumi modificati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Sona (Verona).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 800.765.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

OCME S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova linea integrata di confezionamento ad alta velocità interamente automatizzata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Parma.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.415.855.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 marzo 1992.

OIL CONTROL S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuova linea flessibile automatizzata per la produzione di valvole oleodinamiche in JIT tramite computerizzazione integrata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Nonantola (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.635.856.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

OPTIKON OFTALMOLOGIA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo perimetro a proiezione computerizzato per l'esecuzione completamente automatizzata di programmi di esame del campo visivo oculare di tipo statico e/o cinetico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Roma.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 693.249.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1991.

OTO MELARA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi assistiti da calcolatore per l'investigazione di fenomeni di dinamica rapida.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Aulla (Massa Carrara); La Spezia.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.298.223.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 22 gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

PASSONI E VILLA - FABBRICA ISOLANTI E CONDENSATORI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo e realizzazione di un sistema integrato di alimentazione e controllo per precipitatori elettrostatici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.128.155.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° settembre 1991.

S.A.R.M.A.S. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: premonitoraggio e telemonitoraggio per impianti altamente automatizzati di assemblaggio dislocati in luogo remoto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 622.980.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 15 novembre 1992.

S.I.A.C. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: progettazione, sperimentazione e sviluppo di nuove cabine di guida per trattore ergonomiche e ad emissione acustica controllata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Pontirolo Nuovo (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.354.546.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

TECNOLOGICA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di un prodotto di software applicativo, a struttura modulare ed integrata, orientato alla gestione delle problematiche della produzione editoriale e grafica di un quotidiano.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Roma.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.489.382.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1992.

TELETTRA - TELEFONIA ELETTRONICA E RADIO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: il nuovo ciclo industriale verso la realizzazione della fabbrica integrata computerizzata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 marzo 1991.

Luogo di esecuzione: Vimercate (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;
contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 13.831.609.000;
b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fatro S.p.a., concernente: sviluppo e messa a punto di vaccini attivi contro alcune malattie infettive dei pesci di allevamento.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma presentato dalla società Fatro S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in questa della Chezoo S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 novembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fatro S.p.a., concernente: nuovi prodotti e nuovi processi di produzione (biotecnologia) nel settore dei vaccini per uso veterinario.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma Fatro S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in questa della Chezoo S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 4 dicembre 1986 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Montelera S.p.a., concernente: inchiostri liquidi a base acqua per la stampa flessografica e rotocalco di carta e films.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla Fisat S.p.a. a seguito della fusione per incorporazione della Montelera S.p.a. nella Il Faro S.r.l., e successiva fusione per incorporazione di quest'ultima nella Fisat S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Elba S.p.a., concernente: innovazione di processo e di prodotto per la realizzazione di un nuovo sistema alternativo di distribuzione e combustione del gas in apparecchi di cottura per uso domestico.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma alla società Elba S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Elba S.p.a. nella S.A.I.R. S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Elba S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 22 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica presentato dalla società Nebiolo macchine S.p.a. concernente: nuovo impianto stampa offset di grande formato volto alla gestione automatizzata dello stabilimento editoriale.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma alla società Nebiolo S.r.l., a seguito del conferimento a quest'ultima delle attività della Nebiolo macchine S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 e modificata il 4 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Douglas Chero S.p.a., concernente: nuove valvole automatiche di scarico condensa in impianti utilizzanti vapore.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma alla società Douglas Chero S.p.a., a seguito della fusione per incoroporazione della Douglas Chero S.p.a., nella C.V.F. S.p.a. e successiva modificazione della denominazione sociale in Douglas Chero S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 27 ottobre 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.a., concernente: sviluppo, preindustrializzazione di nuove formulazioni e tecnologie farmaceutiche.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

Delibera adottata dal CIPI in data 24 maggio 1990 e modificata il 4 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Eleprint S.p.a., per conto della Di.W.S. Plastic S.r.l., concernente: sottosistemi modulari per l'industria meccanica, elettromeccanica ed informatica: soluzioni innovative di prodotto e di processo.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Tecsinter S.p.a., in nome proprio e per conto della Elelys S.p.a. e della Di.W.S. S.r.l., a seguito del conferimento alla Elelys S.p.a. del ramo aziendale «tecnoresine» della Eleprint S.p.a., della fusione per incorporazione della Tecsinter S.p.a. nella Eleprint S.p.a., e della successiva modificazione della denominazione sociale in Tecsinter S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 15 gennaio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Filippo Fochi S.p.a., concernente: rilevanti avanzamenti tecnologici nello sviluppo di sistemi informativi globali per l'organizzazione e la modellazione di strategie nell'ingegneria internazionale dei grandi impianti industriali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Filippo Fochi S.p.a., in nome proprio e per conto della Filippo Fochi Energia S.r.l., a seguito del conferimento a quest'ultima del ramo aziendale «energia» della Filippo Fochi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 giugno 1984 e modificata il 3 luglio 1986 e 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Officine Elettrochimiche Trentine S.p.a., concernente: studio di un nuovo procedimento di carbonizzazione del legno e collaterale e consecutiva attivazione del carbone vegetale, con produzione di «carboni attivi» da applicare nei processi ecologici di assorbimento in mezzi liquidi e/o gassosi. Recupero contemporaneo di catrami per l'estrazione di «cresoto vegetale».

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Finleghe S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Officina Elettrochimiche Trentine S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 e modificata il 20 luglio 1988 e 20 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Akzo Chemie S.p.a., concernente: processo per la produzione di nuovi alchiditiocarbammati per l'impiego con additivi per polimeri ed altri usi speciali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Akzo Chemicals S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Akzo Chemie S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 e modificata il 20 luglio 1988 e 20 dicembre 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Akzo Chemie S.p.a., concernente: nuovo progetto per la produzione di sali organici di colina quali prodotti ad attività farmacologica da ossido di etilene, trimetilammina e il corrispondente acido organico.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Akzo Chemicals S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Akzo Chemie S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 20 dicembre 1984 e 12 marzo 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Elastomeri S.p.a., concernente: sviluppo prodotti e processi lattici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Enichem Elastomeri S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Enichem Elastomeri S.p.a. nella Dutral S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Enichem Elastomeri S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 giugno 1983 e modificata il 20 dicembre 1984 e 12 marzo 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Elastomeri S.p.a., concernente: nuovo processo per gomme nicriliche e nuovi tipi per applicazioni speciali.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Enichem Elastomeri S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Enichem Elastomeri S.p.a. nella Dutral S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Enichem Elastomeri S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 9 febbraio 1984 e modificata il 19 giugno 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Elastomeri S.p.a., concernente: nuovi processi di polimerizzazione anionica e nuovi polimeri ottenibili per questa via.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Enichem Elastomeri S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Enichem Elastomeri S.p.a. nella Dutral S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Enichem Elastomeri S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 e modificata il 31 ottobre 1985, 13 marzo 1987 e 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Enichem Elastomeri S.p.a., concernente: nuovo processo di polimerizzazione di diolefine coniugate.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Enichem Elastomeri S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Enichem Elastomeri S.p.a. nella Dutral S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Enichem Elastomeri S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 25 ottobre 1984 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Ingg. Battaglia Rangoni S.r.l., concernente: sistema automatico per la registrazione grafica ad alta risoluzione di fenomeni transitori.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma alla società Ingg. Battaglia Rangoni S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Ingg. Battaglia Rangoni S.r.l. nella Fumagalli S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Ingg. Battaglia Rangoni S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 23 aprile 1987 e modificata il 28 giugno 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Francesco Bonelli di Bonelli Michele & C. S.r.l., concernente: nuove piegatrici elettroniche ad alta produttività.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Bonelli Industrie S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Francesco Bonelli di Bonelli Michele & C. S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 e modificata il 13 ottobre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Piovan S.r.l., concernente: automazione integrale ed integrata del processo di lavorazione con presse ad iniezione, a soffiaggio e/o con estrusori di tecnopolimeri e materie termoplastiche in genere.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma alla società Piovan S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione della Piovan S.r.l. nella Piovan Automazione S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Piovan S.r.l.

Delibera adottata dal CIPI in data 8 aprile 1987 e modificata il 20 luglio 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Aprilia S.p.a., concernente: sviluppo di una nuova gamma di motocicli aventi innovazioni strutturali sui telai e sui motori a due tempi per l'ottenimento di valori di coppia elevati a bassi regimi.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma alla società Aprilia S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Aprilia S.p.a. nella Monticella S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Aprilia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1985 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Biffi S.p.a., concernente: sviluppo e preindustrializzazione di un sistema intelligente ed integrato di controllo ed attuazione composto da unità modulari, con conseguente riprogettazione degli attuali servomotori elettrici.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Biffi Italia S.r.l., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Biffi S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 2 dicembre 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Acciaierie Venete S.p.a., concernente: nuovo processo integrale per la produzione in continuo di billette laminate.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma alla società Acciaierie Venete S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Acciaierie Venete S.p.a. nella Eurogolf S.p.a., e successiva modificazione della denominazione sociale in Acciaierie Venete S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Lovere Sidermeccanica S.p.a., concernente: innovazione ed automazione del processo di fabbricazione dei rodiggi ferroviari riguardante il ciclo integrale della produzione di energia al prodotto finale.

Modifica da apportare: si conferma l'intestazione del programma alla società Lovere Sidermeccanica S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione della Lovere Sidermeccanica S.p.a. nello Finlo S.r.l., e successiva modificazione della denominazione sociale in Lovere Sidermeccanica S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 novembre 1983 e modificata il 14 giugno 1988 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Pennwalt Italia S.p.a., concernente: nuovo processo per la produzione di additivi solidi per polimeri ad elevata efficienza e sicurezza di impiego.

Modifica da apportare: intestazione del programma alla società Akzo Chemicals S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione in essa della Pennwalt Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 31 ottobre 1985 e modificata il 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Alenia - Aeritalia & Selenia S.p.a., concernente: G 222 piattaforma elettronica.

Modifiche da apportare:

importo massimo:

credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 14.905.825.000 da imputarsi alla quota Sud;

contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1993.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 maggio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società General Electric Plastics Structured Products Italia S.r.l., concernente: progettazione e realizzazione prototipica di un processo produttivo innovativo flessibile automatizzato per la produzione di lastre in policarbonato alveolari protette.

Modifica da apportare: ragione sociale: General Electric Plastics Structured Products Italia S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 30 luglio 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Vetroresina S.p.a., concernente: progettazione e sperimentazione di prototipi industriali di linee flessibili e modulari con macchine automatiche per la produzione di manufatti tubolari composti in resine termoindurenti rinforzate con fibre di vetro, con sistema di autogoverno e controllo della produzione a microprocessori.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 dicembre 1992.

Delibera adottata dal CIPI in data 9 febbraio 1984 e modificata il 18 luglio 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Agusta S.p.a., concernente: programma EH 101, sviluppo di un elicottero medio-pesante per il trasporto di persone e di materiali.

Modifica da apportare: credito agevolato: 70% dei costi ammessi, pari a L. 83.463.780.000 di cui lire 76.761.683.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 6.702.142.000 da imputarsi alla quota Sud, risultante dal livello di intervento corrispondente all'elevato grado di innovazione tecnologica e dall'applicazione del punto 3 della propria delibera del 30 marzo 1983.

Roma, 26 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0681

DELIBERAZIONE 26 novembre 1991.

Approvazione dei programmi nazionali di ricerca e di formazione nei settori della telemedicina, dei sistemi neurobiologici e delle tecnologie per la costruzione e salvaguardia delle strutture edilizie.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, riguardante interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, riguardante l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le leggi 27 dicembre 1989, n. 407, tabella *F*, e 29 dicembre 1990, n. 405, tabella *F*, che determinano le autorizzazioni finanziarie per il Fondo speciale per la ricerca applicata;

Visto l'art. 15, terzo comma, della legge n. 67/1988, che riserva fino al 10 per cento delle disponibilità del Fondo per attività di formazione professionale;

Vista la deliberazione di questo Comitato del 27 ottobre 1988, n. 502, che reca direttive per il finanziamento dei progetti di formazione professionale di ricercatori e tecnici di ricerca e, in particolare, il punto n. 6, che indica le modalità di attivazione dei programmi di formazione nell'ambito dei programmi nazionali di ricerca;

Vista la legge 5 agosto 1988, n. 346, ed in particolare l'art. 5, comma 2, relativo alle somme del Fondo speciale per la ricerca applicata con vincolo di destinazione a favore del Mezzogiorno;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 31 dicembre 1990, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1991, che, tra l'altro, individua ed impegna le disponibilità necessarie per la realizzazione dei programmi, ed, in particolare, quelle riservate ad attività di ricerca da svilupparsi nel Mezzogiorno;

Visti i decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica dell'11 marzo 1989 e del 22 dicembre 1990, di ripartizione delle disponibilità del Fondo speciale per la ricerca applicata;

Viste le proposte del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1077/UPNCR/91 del 27 giugno 1991, n. 1086/UPNCR/91 del 28 giugno 1991 e n. 1088/UPCNR/91 del 1° luglio 1991 concernenti i programmi nazionali di ricerca e di formazione nei settori della telemedicina, dei sistemi neurobiologici e delle

tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie, per una spesa complessiva di 360,1 miliardi di lire, di cui 326 miliardi destinati alla ricerca e 34,1 miliardi destinati alla formazione;

Udita la relazione del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

Sono approvati i programmi nazionali di ricerca e di formazione di cui in premessa, per un importo complessivo di 360,1 miliardi di lire, di cui 34, 1 destinati alla formazione.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica attiverà contratti di ricerca e formazione fino a 360,1 miliardi di lire, di cui 34,1 da destinare alla formazione da ripartirsi, nell'ambito dei citati programmi e per ciascuna area di ricerca, secondo le tematiche di seguito elencate e per l'importo a fianco indicato, distinto fra attività di ricerca e formazione:

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA E FORMAZIONE PER LA TELEMEDICINA

Aree e temi di ricerca	Ricerca mld.	Formazione mld.
AREA GESTIONALE		
Tema 1		
Sistemi informatici integrati ed integrabili per la gestione ospedaliera	18,0	2,0
Tema 2		
Sistemi per l'educazione sanitaria del personale medico non specialistico e della popolazione	7,0	1,0
Totale parziale . . .	25,0	3,0
AREA SANITARIA		
Tema 3		
Sistema di acquisizione ed elaborazione di immagini radiologiche digitali e per la costruzione di sistemi di consultazione diagnostica	9,0	1,5
Tema 4		
Sistema di acquisizione, elaborazione ed integrazione di immagini biomediche evolute per la diagnostica di alto livello	9,5	1,0
Tema 5		
Sistema telematico di gestione di un reparto di cardiologia . .	14,4	1,5
Tema 6		
Monitoraggio extraospedaliero di pazienti cardiopatici ad alto rischio e di pazienti portatori di pacemaker . . .	11,0	1,5
Tema 7		
Monitoraggio extraospedaliero di terapia dialitica ed in medicina perinatale	6,5	0,5
Totale parziale . . .	50,4	6,0
AREA SOCIALE		
Tema 8		
Sistema di ausilio per la comunicazione di disabili	8,5	1,5
Totale parziale . . .	8,5	1,5
Totale generale . . .	83,9	10,5

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA E DI FORMAZIONE SUI SISTEMI NEUROBIOLOGICI-TECNOLOGIE DELLA TRASDUZIONE DEL SEGNALE.

Aree e temi di ricerca	Ricerca mld.	Formazione mld.
AREA NEURORECETTORI		
Tema 1		
Aspetti genetici e molecolari della risposta fisiologica e patologica mediata da recettori per i neurotrasmettitori	12,0	1,0
Tema 2		
Aspetti genetico-molecolari della risposta fisiologica e patologica dei recettori endocellulari	13,0	1,5

Aree e temi di ricerca	Ricerca mld.	Formazione mld.
Tema 3		
Aspetti molecolari della produzione di fattori coinvolti nella crescita, maturazione e rigenerazione del sistema nervoso, della loro interazione con i recettori specifici e del meccanismo di induzione degli effetti trofici	8,0	1,0
Tema 4		
Caratterizzazione genetico-molecolare dei meccanismi di trasduzione del segnale . . .	12,0	1,5
Tema 5		
Caratterizzazione genetico-molecolare dei recettori virali e produzione di recettori chimerici	16,0	1,7
Tema 6		
Caratterizzazione genetico-molecolare della modulazione della risposta immunitaria con particolare riguardo all'interazione con il S.N.C.	16,0	2,0
Totale parziale . . .	77,0	8,7
AREA DIAGNOSTICA		
Tema 7		
Sviluppo di metodi diagnostici per la determinazione di fenomeni autoimmuni responsabili di danni anatomici e funzionali del S.N.	9,0	1,0
Tema 8		
Caratterizzazione in vivo del metabolismo cellulare e dello stato funzionale dei sistemi di trasmissione neuronale. . . .	11,0	1,0
Totale parziale . . .	20,0	2,0
Totale generale . . .	97,0	10,7

PROGRAMMA NAZIONALE DI RICERCA E DI FORMAZIONE SULLE TECNOLOGIE PER LA COSTRUZIONE E LA SALVAGUARDIA DELLE STRUTTURE EDILIZIE.

Aree e temi di ricerca	Ricerca mld.	Formazione mld.
EDILIZIA PER LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO E STORICO.		
Settore - *Zone archeologiche*		
Tema 1		
Apparecchiature e tecniche avanzate per il rilevamento ed il recupero delle zone archeologiche.	13,0	1,0
Tema 2		
Tecniche e prodotti per il consolidamento e la manutenzione in zone archeologiche	13,0	1,0
Tema 3		
Metodologie e tecnologie per la gestione e fruizione delle zone archeologiche	7,5	0,5
Settore - *Centri storici*		
Tema 4		
Metodologie e tecnologie per la gestione e l'attuazione di interventi di recupero e di consolidamento nei centri storici	14,5	1,5
Tema 5		
Tecnologie e prodotti per il rifacimento degli intonaci e la manutenzione delle superfici esterne degli edifici nei centri storici	13,0	1,0
Totale parziale . . .	61,0	5,0
TECNOLOGIE EDILIZIE PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE CITTÀ E DEL SISTEMA INFRASTRUTTURALE.		
Settore - *Riqualificazione delle città*		
Tema 6		
Metodologie di progetto, tecniche e prodotti per l'adeguamento funzionale di edifici ad uso collettivo	7,5	0,5

Aree e temi di ricerca	Ricerca mld.	Formazione mld.
Tema 7 Tecnologie per la realizzazione, il ripristino e la salvaguardia delle reti dei servizi	16,5	1,5
Tema 8 Tecnologie per la riqualificazione di materiali e prodotti di prevalente produzione nazionale	9,0	1,0
Settore - *Riqualificazione del sistema infrastrutturale*		
Tema 9 Tecniche e materiali per l'incremento dell'affidabilità e della durabilità delle grandi infrastrutture	14,5	1,5
Tema 10 Tecniche e materiali per l'incremento della durabilità e sicurezza delle pavimentazioni stradali.	9,0	1,0
Totale parziale . . .	56,5	5,5
TECNOLOGIE EDILIZIE PER LA SICUREZZA ED IL COMFORT		
Tema 11 Tecnologie ed apparecchiature per il monitoraggio della sicurezza degli ambienti interni.	7,5	0,5
Tema 12 Tecnologie di miglioramento della sicurezza attiva e passiva per i beni contenuti negli edifici e per i fruitori	9,0	1,0
Tema 13 Tecniche e materiali atti ad elevare il livello di comfort abitativo e della qualità della vita	6,5	0,5
Tema 14 Tecnologie per il recupero ed il riciclaggio di materiali provenienti da demolizioni	4,6	0,4
Totale parziale . . .	27,6	2,4
Totale generale . . .	145,1	12,9

In relazione alle attività scientifiche e di sviluppo in atto nel Mezzogiorno i temi sopra specificati numeri 1, 5 e 6 del Programma nazionale di ricerca per la telemedicina, numeri 5 e 6 del Programma nazionale di ricerca sui sistemi neurobiologici e numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12 e 14 del Programma nazionale di ricerca per le tecnologie per la costruzione e la salvaguardia delle strutture edilizie, saranno sviluppati nelle aree meridionali per la successiva industrializzazione in detti territori dei risultati conseguiti; le risorse impegnate con la presente delibera, relative a detti temi e per i quali non risulteranno attivate le procedure dei contratti di ricerca entro il 31 dicembre 1991, verranno trasferite ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge 1° marzo 1986, n. 64.

Al finanziamento dei suddetti programmi si provvede con le modalità di cui all'art. 13 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può altresì provvedere, nei limiti complessivi di spesa previsti per ciascun programma, alle compensazioni occorrenti tra le varie tematiche di ricerca previste da ciascun programma, informandone preventivamente il CIPI.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riferisce, entro il 31 marzo di ogni anno, sull'andamento della gestione dei singoli contratti e sui risultati conseguiti, con particolare riferimento alle azioni da attivarsi nel Mezzogiorno, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 11 della legge n. 46/1982;

Impegna

il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

a) ad assicurare i necessari raccordi operativi tra le attività di ricerca di cui alla presente delibera e quelle in corso di esecuzione o da attivarsi nel quadro dei programmi nazionali di ricerca, nonché il collegamento funzionale con i progetti finalizzati del Consiglio nazionale delle ricerche e con eventuali ricerche avviate da altre amministrazioni, che possano presentare elementi di complementarietà con i programmi in questione;

b) a verificare puntualmente, attraverso periodici controlli, l'attuazione dei programmi nazionali di ricerca al fine di individuare gli eventuali opportuni aggiustamenti anche con riferimento a possibili nuove prospettive di mercato;

c) a stimolare l'avvio di idonee forme consortili nel Mezzogiorno, segnatamente in settori non ancora adeguatamente sviluppati in Italia; a tal fine potranno anche essere utilizzati, d'intesa con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, eventuali interventi aggiuntivi diretti ad amplificare positivamente gli effetti e le ricadute sulle attività di ricerca e di produzione;

d) a promuovere altresì l'utilizzazione dei risultati conseguiti con i singoli contratti di ricerca, al fine di conseguire positive ricadute per la pubblica amministrazione e di realizzare una più incisiva presenza sul mercato interno ed internazionale anche attraverso l'opportuna industrializzazione;

e) a prevedere nella stipulazione dei singoli contratti adeguate clausole che assicurino la massima qualificazione delle attività di formazione professionale.

Roma, 26 novembre 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

92A0682

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 12 febbraio 1992, n. 4.

Modalità per l'importazione dai Paesi terzi, per il primo trimestre 1992, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Si comunica che con regolamento della Commissione CEE in corso di pubblicazione — al quale si rinvia per le disposizioni non richiamate nella presente circolare — sono stati fissati i quantitativi — riferiti al primo trimestre del corrente anno — entro cui è possibile l'importazione, a prelievo agevolato, di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Possono essere importati e ingrassati in Italia 5.480 capi di peso vivo inferiore o uguale a 300 kg originari e provenienti dai Paesi terzi, a prelievo ridotto del 65%, e 36.640 capi di peso vivo da 220 a 300 kg originari e provenienti dalla Polonia, Ungheria e Repubblica federale Ceca e Slovacca, a prelievo ridotto del 75%.

Nell'ambito dei 5.480 capi originari dai Paesi terzi, 4.932 capi sono riservati a coloro che dimostrano di aver importato i suddetti animali beneficiando del regime agevolato in parola nel corso del triennio 1989-91 ed i restanti 548 capi sono riservati agli altri richiedenti.

Nell'ambito dei 36.640 capi originari dalla Polonia, Ungheria e Repubblica federale Ceca e Slovacca, 32.976 capi sono riservati a coloro che dimostrano di aver importato i suddetti animali beneficiando del regime agevolato in parola nel corso del triennio 1989-91 ed i restanti 3.664 capi sono riservati agli altri richiedenti.

Ai fini della partecipazione alla ripartizione delle suindicate quote riservate a coloro che hanno importato nel triennio 1989-91 i richiedenti devono presentare domanda di certificato e provare tali importazioni mediante la presentazione delle bollette doganali relative ad importazioni effettuate beneficiando del ripetuto regime.

Coloro che hanno già presentato detta documentazione nello scorso anno possono limitarsi ad allegare alla domanda soltanto le bollette '91 in originale.

Delle bollette doganali addotte come prova delle importazioni effettuate nel triennio 1989-91 dovrà essere compilata una distinta da allegare alla domanda.

Gli altri richiedenti che non siano in grado di documentare di aver effettuato tali importazioni nel triennio citato, potranno presentare domande di certificato per un massimo di capi 54 originari da Paesi terzi e capi 366 originari e provenienti dalla Polonia, Ungheria e Repubblica federale Ceca e Slovacca, documentando di esercitare da almeno dodici mesi, alla data della presentazione della domanda di certificato, un'attività professionale del settore del bestiame e delle carni. A tal fine possono presentare il certificato della competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di data non anteriore a trenta giorni precedenti la data della domanda stessa, dal quale risulti l'attività professionale nel settore del bestiame e delle carni effettivamente svolta almeno per i dodici mesi anteriori alla data della domanda stessa. Quote inferiori a 10 capi non verranno assegnate. Nel caso in cui le domande eccedessero il numero delle quote, sarà effettuato un sorteggio tra i richiedenti medesimi.

Le domande per partecipare alla ripartizione dei suddetti quantitativi per il primo trimestre del corrente anno devono pervenire al Ministero del commercio con l'estero — Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni — Divisione II, dal 17 al 21 febbraio p.v. Per i trimestri successivi al I il periodo di presentazione sarà indicato nei relativi regolamenti comunitari. Per la data dell'arrivo della domanda al Ministero farà fede quella risultante dal timbro a calendario apposto all'atto della presentazione. Oltre il termine finale stabilito per la presentazione delle domande non saranno consentite integrazioni o presentazioni di documenti a corredo delle domande ricevute. La domanda deve essere redatta su carta legale e contenere l'indicazione secondo la quale chi sottoscrive la domanda stessa può assumere la responsabilità civile e penale dell'operazione.

La cauzione da costituire per l'ottenimento dei certificati è pari a 3 ECU (Lit. 5.284,35) per capo.

Per i richiedenti che non presentano documentazione relativa al triennio precedente, la domanda sarà ricevibile a condizione che la sottoscrizione sia autentica ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Si precisa che le domande devono contenere, per le diverse categorie di richiedenti, gli impegni relativi alla destinazione della merce importata, stabiliti dalla vigente normativa comunitaria.

I sottoscrittori delle domande restano impegnati a mantenere a disposizione della pubblica amministrazione, per eventuali controlli, la documentazione originale sulla quale sono basate le domande stesse.

Al più tardi tre settimane dopo l'importazione degli animali gli importatori devono comunicare al Ministero i dati relativi alle quantità importate e ai Paesi di origine degli animali.

Il Ministro: LATTANZIO

92A0720

CIRCOLARE 12 febbraio 1992, n. 5.

Importazione di prodotti siderurgici CECA originari del Sudafrica.

Si comunica che con decisione (92/56/CECA) dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 27 gennaio 1992, pubblicata nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L. 24/94 del 1° febbraio 1992, è stata abrogata la decisione 86/459/CECA che sospendeva l'importazione di taluni prodotti siderurgici originari del Sudafrica.

Conseguentemente l'importazione definitiva dei prodotti CECA originari del Sudafrica, di cui all'abrogata decisione 86/459/CECA e alla successiva decisione modificativa 88/280/CECA, non è più assoggettata ad autorizzazione ministeriale.

In tal senso verrà modificato l'allegato 2 del decreto ministeriale 30 ottobre 1990, concernente l'elenco delle merci sottoposte ad autorizzazione per l'importazione.

Viene tuttavia applicato, per l'importazione di detti prodotti, il regime di sorveglianza comunitaria, con gli adempimenti di cui alla circolare n. 21 del 26 agosto 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 31 agosto 1991.

Il Ministro: LATTANZIO

92A0721

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; modifiche di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 81/1992 del 6 febbraio 1992

Specialità medicinale: «TUBERCOLINA PPD».

Titolare A.I.C.: Pasteur Mérieux Serums et Vaccins S.A. Lyon (Francia), rappresentata in Italia dalla società Ististuto Merieux Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Villa Troili 56, codice fiscale 05991060582

Produttore: Pasteur Mérieux Vaccins Serums S.A. Lyon (Francia) - Rue Bourgelat, 17.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

1 fiala liofilizzata da 100 U.I. + 1 fiala solvente ml 1;
codice: 027111018 (in base 10) 0TVCMB (in base 32);
classe: *d)*.

Composizione: 1 fiala liofilizzata contiene: tubercolina purificata 100 U.I., glicocolla 2 g, cloruro di sodio 0,7 g, fosfato dipotassico 0,1 g; 1 fiala di solvente contiene: acqua distillata q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: ricerca dell'allergia tubercolinica spontanea - controllo pre e post vaccinale della vaccinazione antitubercolare.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del vaccino è subordinata a presentazione di ricetta medica non ripetibile.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 94/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «COVERSYL 4 mg» (perindopril).

Titolare A.I.C.: Le Laboratoires Servier di Gidy - Fleury - Les Aubrais (Francia), rappresentata in Italia dalla società Servier Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via degli Aldobrandeschi, 13, codice fiscale 00701480584.

Produttore: La specialità medicinale di cui sopra è prodotta sia dalla società titolare dell'AIC nello stabilimento sito in Gidy - Fleury Les Aubrais (Francia) sia dalla società Servier (Ireland) Industries Limited nello stabilimento sito in Arklow Co. Wieklow.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

14 compresse secabili da mg 4;
codice: 027286018 (in base 10) 0U0QJ2 (in base 32);
prezzo: L. 19.850;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

una compressa secabile da mg 4 contiene: principio attivo: perindopril salificato per la tert-butilamina mg 4,000, quantità corrispondente a perindopril acido mg 3,338;
eccipienti: cellulosa microcristallina mg 22,500, lattosio mg 62,780, silice colloidale mg 0,270, stearato di magnesio mg 0,450.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 95/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «PROCAPTAN 4 mg» (perindopril).

Titolare A.I.C.: Istituto Farmaco Biologico Stroder S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via di Ripoli, 207/V, codice fiscale 00394900484.

Produttore: Laboratoires Biopharmaceutiques de France nello stabilimento sito in Rue du Pont, Neuilly S/Seine (Francia).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

14 compresse secabili da mg 4;
codice: 027469028 (in base 10) 0U6974 (in base 32);
prezzo: L. 19.850;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

una compressa secabile da mg 4 contiene: principio attivo: perindopril salificato per la tert-butilamina mg 4,000, quantità corrispondente a perindopril acido mg 3,338;

eccipienti: cellulosa microcristallina mg 22,500, lattosio mg 62,780, silice colloidale mg 0,270, stearato di magnesio mg 0,450.

Indicazioni terapeutiche: ipertensione arteriosa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sotto indicate nuove forme farmaceutiche.

Decreto n. 75/1992 del 30 gennaio 1992

Specialità medicinale: «KLACID» (claritromicina).

Titolare A.I.C.: Abbott S.p.a., codice fiscale 00076670595 con sede e domicilio in Campoverde di Aprilia (Latina).

Produttore: Abbott S.p.a. stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

granulare per la preparazione estemporanea di ml 60 di sospensione per uso pediatrico;
codice: 027370030 (in base 10 0U38KG (in base 32);
prezzo: L. 31.500;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 50% con applicazione art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

La prescrivibilità del prodotto, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, decorre dal 1° marzo 1992.

Composizione:

100 ml di sospensione ricostituita contengono: principio attivo: claritromicina g 2,50; eccipienti: carbopol 974 g 1,50, polivinilpirrolidoneg 0,32, idrossipropilmetilcellulosa ftalato g 3,24, olio di ricino g 0,34, gel di silice g 0,20, saccarosio g 60,00, gomma xantan g 0,15, potassio sorbato g 0,40, acido citrico g 0,058, aroma frutti di bosco g 0,18, aroma mirtillo g 0,18, sodio cloruro g 0,25, saccarina g 0,16, acqua q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rinofaringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 76/1992 del 30 gennaio 1992

Specialità medicinale: «MACLADIN» (claritromicina).

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a. - Industria chimica farmaceutica, codice fiscale 00678100504, con sede e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40.

Produzione e controllo: Abbott S.p.a., nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

granulare per la preparazione estemporanea di ml 60 di sospensione per uso pediatrico;
codice: 027530031 (in base 10) 0U84TH (in base 32);
prezzo: L. 31.500;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 50% con applicazione art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

La prescrivibilità del prodotto, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, decorre dal 1° marzo 1992.

Composizione:

100 ml di sospensione ricostituita contengono: principio attivo: claritromicina g 2,50; eccipienti: carbopol 974 g 1,50, polivinilpirrolidoneg 0,32, idrossipropilmetilcellulosa ftalato g 3,24, olio di ricino g 0,34, gel di silice g 0,20, saccarosio g 60,00, gomma xantan g 0,15, potassio sorbato g 0,40, acido citrico g 0,058, aroma frutti di bosco g 0,18, aroma mirtillo g 0,18, sodio cloruro g 0,25, saccarina g 0,16, acqua q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rinofaringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 77/1992 del 30 gennaio 1992

Specialità medicinale: «VECLAM» (claritromicina).

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., codice fiscale 00691950240, con sede e domicilio in Vicenza, via della Chimica, 9.

Produzione e controllo: Abbott S.p.a., nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67 1988:

granulare per la preparazione estemporanea di ml 60 di sospensione per uso pediatrico:
codice: 027529027 (in base 10) 0U83U3 (in base 32):
prezzo: L. 31.500;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 50% con applicazione art. 5 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Suppl. straord. *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

La prescrivibilità del prodotto, con onere a carico del Servizio sanitario nazionale, decorre dal 1° marzo 1992.

Composizione:

100 ml di sospensione ricostituita contengono: principio attivo: claritromicina g 2,50; eccipienti: carbopol 974 g 1,50, polivinilpirrolidoneg 0,32, idrossipropilmetilcellulosa ftalato g 3,24, olio di ricino g 0,34, gel di silice g 0,20, saccarosio g 60,00, gomma xantan g 0,15, potassio sorbato g 0,40, acido citrico g 0,058, aroma frutti di bosco g 0;18, aroma mirtillo g 0,18, sodio cloruro g 0,25, saccarina g 0,16, acqua q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle infezioni causate da patogeni sensibili alla claritromicina. Infezioni del tratto rinofaringeo (tonsilliti, faringiti), dei seni paranasali. Infezioni del tratto respiratorio inferiore: bronchiti, polmoniti batteriche e polmoniti atipiche. Infezioni della pelle: impetigine, eresipela, follicolite, foruncolosi e ferite infette.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 78/1992 del 30 gennaio 1992

Specialità medicinale: «DICLOREUM» (diclofenac idrossietilpirrolidina) «gel» tubo da 50 g di gel all'1%.

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara) Contrada Sant'Emidio, codice fiscale n. 00556960375.

Produttore: Alfa Wassermann S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (Pescara) Contrada S. Emidio.

Confezione autorizzata, codici, prezzo e classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

tubo da 50 g di gel all'1%;
codice: 024515090 (in base 10) 0RD4JL (in base 32);
prezzo: L. 9.450;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa, da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

100 g di gel contengono: principio attivo: diclofenac idrossietilpirrolidina g 1,32 pari a 1,0 gi di diclofenac sodico; eccipienti: polietilenglicole300 Ph.Eur g 8,00, polietilenglicole 400 stearato DAB g 1,50, cetil stearil-2-etilesanoato g 2,00, carbomer B.P. g 1,00, trietanolamina PH.Eur g 2,00, isopropanolo Ph.Eur g 8,00, fragranza g 0,10, acqua depurata Ph.Eur q.b. a g 100 g 76,08.

Indicazioni terapeutiche: per il trattamento locale di stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica delle articolazioni, dei muscoli, dei tendini e dei legamenti.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 79/1992 del 30 gennaio 1992

Specialità medicinale: «SOLFOMUCIL» (carbocisteina) bustine di granulato da mg 300.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Locatelli S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Campobello, 15, codice fiscale n. 01541850580.

Produttore: Farmaceutici Locatelli S.r.l., nello stabilimento consortile sito in Pomezia (Roma).

Confezione autorizzata, codici, prezzo e classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 bustine di granulato da mg 300;
codice: 024685024 (in base 10) 0RKBH0 (in base 32);
prezzo: L. 9.450;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

ogni bustina di granulato × mg 300 da 5 g contiene: principio attivo S-carbossimetilcisteina mg 300; eccipienti: sodio bicarbonato F.U. mg 150, acido citrico F.U. mg 20, silice colloidale (biossido silicio) F.U. mg 10, aroma arancio mg 500, aroma limone mg 10, saccarina mg 10 e saccarosio g 4.

Indicazioni terapeutiche: mucolitico fluidificante nelle affezioni dell'apparato respiratorio, acute e croniche.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 80/1992 del 30 gennaio 1992

Specialità medicinale: «TREPARIN» (glucuronilglucosaminoglicano solfato), capsule orali da 250 ULS e fiale iniettabili da 600 ULS.

Titolare A.I.C.: Nuovo Consorzio Sanitario Nazionale del dott. Paolo Malizia, codice fiscale n. MLZPLA29P17D279M, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Svetonio, 6.

Produttore: stabilimento di Roma, via Svetonio, 6.

Operazioni terminali di confezionamento (incapsulamento): R. P. Scherer S.p.a. di Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 50 capsule orali da 250 ULS;
codice: 023797119 (in base 10) 0QQ7C7 (in base 32);
prezzo: L. 54.050;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° marzo 1992.

b) 10 fiale iniettabili uso i.m. da 600 ULS;
codice: 023797121 (in base 10) 0QQ7D1 (in base 32);
prezzo L. 31.200;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (Supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

una capsula contiene: glucuronil glucosaminoglicano solfato mg 25 pari alla attività lipasemica di ULS 250; eccipienti: sodio laurilsolfato mg 35,00, olio vegetale mg 67,40, cera d'api mg 0,60, glicerina mg 18,00, gelatina mg 47,00, etile p-idrossibenzoato mg 0,20, propile p-idrossibenzoato mg 0,10, titanio biossido mg 0,50, ferro ossido giallo mg 0,10;

una fiala contiene: glucuronilglucosaminoglicano solfato mg 60 pari alla attività lipasemica di ULS 600; eccipienti: sodio cloruro mg 18, acqua per prep. iniettabili q.b. a ml 2.

Indicazioni terapeutiche: patologia vascolare con rischio trombotico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 82/1992 del 6 febbraio 1992

Specialità medicinale: «MODULA 625» (calcio policarbophil), compresse masticabili da g 1,80 e granulare.

Titolare A.I.C.: Stabilimento chimico farmaceutici Marco Antonetto S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, via Arsenale, 20, codice fiscale n. 00525530010.

Produttore: Stabilimento chimico farmaceutici Marco Antonetto S.p.a., Torino, via Arsenale, 29.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 40 compresse masticabili da g 1,80;
codice: 027928023 (in base 10) 0UN9GR (in base 32);
classe: *c)*;

b) flacone barattolo di g 100 di granulare;
codice: 027928035 (in base 10) 0UN9H3 (in base 32);
classe: *c)*.

Composizione:

ogni compressa masticabile da g 1,80 contiene:

principio attivo: calcio policarbophil g 0,625; eccipienti: mannitolo g 1,0400, polietilenglicole 6000 g 0,0540, gelatina g 0,270, cutina g 0,0270, magnesio stearato g 0,090, essenza arancio g 0,0176, sodio saccarinato g 0,0004;

100 g di granulare contengono: principio attivo: calcio policarbophil g 34,720; eccipienti: mannitolo g 59,780, polietilenglicole 6000 g 3,000; gelatina g 1,500, essenza arancio g 0,978, sodio saccarinato g 0,022.

Indicazioni terapeutiche: stitichezza abituale; diarrea aspecifica.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 83/1992 del 6 febbraio 1992

Specialità medicinale: «CHOLESPOR» (colestiramina microporosa) polvere da 3 g e sospesione orale da 3 g.

Titolare A.I.C.: Puropharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, Galleria del Corso, 2, codice fiscale n. 03918060157.

Produttore: Puropharma S.r.l., nello stabilimento consortile sito in Origgio (Varese) via G. Di Vittorio, 2.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) 12 bustine di polvere 3 g;
codice: 026429047 (in base 10) 0T6KMR (in base 32), prezzo: L. 8.650;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° marzo 1992;

b) 12 flaconcini di sospensione orale 3 g;
codice: 026429050 (in base 10) 0T6KMU (in base 32), prezzo: L. 10.600;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

una bustina contiene: colestiramina microporosa 3 g; eccipienti: gomma arabica 0,6 g, acido citrico 0,04 g, polisorbato 80 0,03 g, aroma arancio 0,03 g, sorbitolo 3,05 g, propilene glicole alginato (E 405) 0,25 g;

un flaconcino contiene: colestiramina microporosa 3 g; eccipienti: sorbitolo 1 g, gomma arabica 300 mg, propilene glicole alginato 70 mg, acido citrico 40 mg, sodio deidroacetato 30 mg, metile p-idrossibenzoato 12 mg, etile p-idrossibenzoato 9,450 mg, propile p-idrossibenzoato 7,8 mg, butile p-idrossibenzoato 0,6 mg, benzile p-idrossibenzoato 0,150 mg, aroma arancio 200 mg, aroma mandarino idrosolubile 100 mg, acqua depurata 17,802 ml.

Indicazioni terapeutiche: CHOLESPOR è indicato:

in pazienti con ipercolesterolemia primitriva (LDL elevate): come terapia aggiuntiva alla dieta per la riduzione dei livelli elevati di colesterolo;
per la riduzione del rischio di coronaropatia aterosclerotica e di infarti del miocardio. Tale riduzione è proporzionale al dosaggio di colestiramina e alla conseguente diminuzione della colesterolemia;
in pazienti con ostruzione parziale delle vie biliari;
per il sollievo del plurito associato all'ostruzione.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è soggetta a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 96/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «NIFLAM» (acido riflumico) nelle forme gel al 2,5% e crema al 3%.

Titolare A.I.C.: Laboratoires Upsa - 47000 Agen (Francia), rappresentata in Italia dalla società Upsamedica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Mascheroni, 3, codice fiscale n. 09649610152.

Produttore: Laboratoires Upsa - 47000 Agen (Francia).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

a) tubo da 60 g di gel al 2,5%;
codice: 022824092 (in base 10) 0PSK4W (in base 32), prezzo: L. 5.725;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° marzo 1992;

b) tubo da 60 g di crema al 3%;
codice: 022824104 (in base 10) 0PSK58 (in base 32), prezzo: L. 6.065;
classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza 1° marzo 1992.

Composizione:

100 g di gel contengono: principio attivo: acido niflumico 2,5 g; eccipienti: diisopropanolamina 2,5 g; carbossipolimetilene 0,8 g; alcool etilico 95% 24,77 g; acqua depurata q.b. a 100 g;

100 g di crema contengono: principio attivo: acido niflumico 3 g.; eccipienti: monodipalmitostearato di poliossietilenglicole 15 g; polietilenglicole 400 15 g; paraffina liquida 6 g; gliceridi poliglicosati saturi 5 g; acido stearico 2 g; paraidrossibenzoato di metile sodico 0,110 g; paraidrossibenzoato di propile sodico 0,040 g; profumo 0,100 g; acqua depurata q.b. a 100 g.

Indicazioni terapeutiche:

stati dolorosi e flogistici di natura reumatica o traumatica dei muscoli, dei tendini e dei legamenti (tendiniti, borsiti, periartriti, distorsioni, lussazioni, contusioni, attacchi dolorosi delle articolazioni piccole e medie).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è soggetta a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 84/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «DUMIROX» (fluvoxamina maleato).

Titolare A.I.C.: Upjohn S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Caponago (Milano), via Upjohn, 2 - codice fiscale n. 00768480154.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società sopra indicata, con autorizzazione a fare effettuare la produzione dalla ditta Duphar B.V. nello stabilimento sito in Weesp - Paesi Bassi, e ad importarla in Italia sia già confezionata e pronta per la vendita sia allo stato sfuso o in blister con conseguente effettuazione dei controlli e delle operazioni terminali di confezionamento presso il proprio stabilimento sito in Caponago (Milano), via Upjon, 2 (precedente titolare: Schering S.p.a.).

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 85/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «SCIROPPO FAMEL».

Titolare A.I.C.: OPTREX LTD di Nottingham (Inghilterra), rappresentata in Italia dalla BOOTS ITALIA S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio, 270/A, codice fiscale n. 00795170158.

Oggetto del decreto: trasferimento della titolarità dell'A.I.C. a nome della società OPTREX LTD di Nottingham, con autorizzazione alla produzione presso lo stabilimento della medesima società estera (precedente titolare: Lirca Syntelabo S.r.l.).

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 86/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinali: AIROL ROCHE, ANCOTIL, NATULAN, RIVOTRIL, ROACCUTAN, ROCEFIN, ROFERON A, TIBERAL ROCHE, TIGASON, TILCOTIL.

Titolare A.I.C.: Hoffmann La Roche S.A. - Basilea - Svizzera, rappresentata da Roche S.p.a., codice fiscale n. 00747170157, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Durante, 11.

Oggetto del decreto: modifica di denominazione sociale della legale rappresentante della società estera da prodotti Roche S.p.a. a Roche S.p.a. Con separato provvedimento sono state intestate alla Roche S.p.a. tutte le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali già rilasciate alla società prodotti Roche S.p.a.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 87/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «INDOLIN» nella forma 50 capsule mg 2,5.

Titolare A.I.C.: Herdel S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via P. Diacono, n. 2.

Oggetto del decreto: variazione dello stabilimento di produzione: la produzione ed il controllo sono ora effettuati dalla società sopraindicata nello stabilimento consortile sito in Serravalle Scrivia (Alessandria) via delle Fabbriche n. 8.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 88/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinali: TISANA KELEMATA - 10 e 20 bustine filtro g 1,2 - 10 bustine filtro g 2, polvere g 80 e g 100; MAGNESIA KELEMATA - normale g 120 - effervescente g 150; BALSAMICO F di M. - linimento g 30; VITAMINA C KELEMATA - forte 20 compresse - fortissima 20 compresse - 10 bustine granulato; LINIMENTO BERTELLI - flac. g 50; TICALMA - 10 e 20 bustine filtro - tisana g 20; USTIOL - lozione g 50, g 150 - pomata g 15.

Titolare A.I.C.: Kelemata S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Torino, via S. Quintino n. 28.

Oggetto del decreto: variazione dello stabilimento di produzione: la produzione ed il controllo sono ora effettuati dalla società sopraindicata nel proprio stabilimento sito in Martellago (Venezia) via Castellana, n. 120.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 89/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «TINADERM», crema, lozione, polvere.

Titolare A.I.C.: Schering Plough S.p.a - Milano.

Oggetto del decreto: collocazione delle tre preparazioni nella classe *c)*.

I codici attribuiti sono i seguenti:

crema - tubo 30 g;
codice: 020961052 (in base 10) 0M2PSW (in base 32);
polvere antimicotica - barattolo 20 g;
codice: 020961064 (in base 10) 0M2PT8 (in base 32);
lozione flacone contagocce 30 ml;
codice: 020961049 (in base 10) 0MZPST (in base 32).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° marzo 1992.

Decreto n. 90/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «ROKITAL» (Rokitamicina), sospensione estemporanea per uso orale (flac. g 48 di granulare).

Titolare A.I.C.: Prodotti Formenti S.r.l., sede e domicilio fiscale in Milano, via Correggio n. 43.

Oggetto del decreto:

modifica di confezionamento e conseguentemente della modalità di preparazione della sospensione estemporanea;

autorizzazione a far effettuare, dalla società I.S.F. S.p.a., nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina n. 1040, alcune fasi della produzione (ripartizione del prodotto finito e confezionamento). Le altre fasi produttive e i controlli continuano ad essere effettuati da parte della Prodotti Formenti S.r.l., nello stabilimento di Origgio (Varese) via G. Di Vittorio, 2.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 91/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinali: FLECTADOL, IDRO P2 ASCORBICO, GLUTESTERE GLUTESTERE B COMPLESSO, VIT K MAGGIONI, INOCOR - nelle forme iniettabili.

Titolare A.I.C.: Maggioni Winthrop S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo n. 40.

Oggetto del decreto: modifica dello stabilimento di controllo: i controlli vengono ora effettuati dalla società Sanofi Winthrop nello stabilimento sito in Milano via Piranesi 38 anziché in quello sito in Milano via Forlanini 23.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 92/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «INFECTRIN» liofilizzato e solvente: flaconi da 250 mg; 500 mg; 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Bisceglie, 96.

Oggetto del decreto: autorizzazione a continuare a fare effettuare la produzione dalla società Radiumfarma S.r.l. nello stabilimento di Masate i controlli continuano ad essere effettuati dalla società Pierrel S.p.a. nello stabilimento consortile di Capua (Caserta).

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Decreto n. 93/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: NALCROM: 12 bustine granulato mg 250; 6 bustine granulato mg 500; LOMUDAL NASALE ml 30 soluzione 4%; LOMUSPRAY Aerosol flacone spray mg 560; TILADE Aerosol 112 mg/56 erogazioni.

Titolare A.I.C.: Fisons Italchimici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cisterna di Latina (Latina) Corso della Repubblica n. 151.

Oggetto del decreto: variazione dello stabilimento di produzione: la produzione ed il controllo sono ora effettuati dalla società sopraindicata nel proprio stabilimento sito in Pomezia (Roma) via Pontina n. 5 (Km 29).

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

Provvedimento n. MI 32/92 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «ALMARYTM» compresse e fiale.

Titolare A.I.C.: L.I.R.C.A. Synthelabo S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via P. Mascagni n. 2.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche a «tutte le tachiaritmie sopraventricolari parossistiche».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro 12 mesi.

Provvedimento n. MI 39/92 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «DEPAS» (etizolam), astuccio da 15 compresse da 1 mg.

Titolare A.I.C.: Pierrel S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Bisceglie, 96.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche, limitatamente alla forma compresse da 1 mg, a «stati d'ansia, ansia somatizzata».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro 12 mesi.

Provvedimento n. MI 42/92 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «NITRODERM TTS» (nitroglicerina).

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy, S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese) strada statale 233, km 20,5.

Oggetto del provvedimento: estensione delle indicazioni terapeutiche anche a «trattamento profilattico delle flebiti e della sospensione extravenosa, in seguito a terapia parenterale venosa, quando si prevede una durata del trattamento di 2 o più giorni».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro 12 mesi.

Provvedimento n. MI 59/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «OMEPRAZEN» capsule da 20 mg.

Titolare A.I.C.: Malesci Istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via N. Porpora, 22/24.

Oggetto del decreto: estensione delle indicazioni terapeutiche a «trattamento a breve termine di ulcere duodenali, ulcere gastriche ed esofagiti da reflusso. Sindrome di Zollinger - Ellison».

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro 12 mesi.

Provvedimento n. MI 61/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «LOCORTEN TAR».

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a. Saronno (Varese).

Oggetto del decreto: modifica delle indicazioni terapeutiche: le indicazioni autorizzate sono le seguenti: dermatosi infiammatorie croniche corticosensibili, con componente cheratosica quali psoriasi volgare, eczema cronica lichenificato, neurodermite localizzata, lichen ruber planus.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 17 febbraio 1992.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro il 1° settembre 1992.

92A0697

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia della società titolare, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate confezioni di specialità medicinali.

Decreto n. RR 1/1992 del 13 febbraio 1992

Specialità medicinale: «TREPARIN» (glucuronil glucosaminoglicano solfato).

Titolare A.I.C.: Nuovo consorzio sanitario nazionale.

Oggetto del decreto: revoca su rinuncia delle seguenti confezioni:

50 capsule da 60 ULS codice 023797032;

30 capsule da 150 ULS codice 023797044;

10 fiale da 180 ULS codice 023797071;

5 fiale da 300 ULS codice 023797083.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 febbraio 1992.

I lotti delle confezioni prodotte anteriormente a tale data dovranno essere ritirati dal commercio entro il 17 giugno 1992.

92A0698

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto 3 dicembre 1991 del Ministro per i beni culturali ed ambientali recante: «Autorizzazione al presidio ospedaliero Cannizzaro dell'unità sanitaria locale n. 36 di Catania ad avvalersi della facoltà di cui all'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per la fotoriproduzione sostitutiva delle cartelle cliniche prodotte a partire dal 1° settembre 1991». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 294 del 16 dicembre 1991).

Nell'articolo unico, comma primo, del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 5, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «per le cartelle cliniche prodotte a partire dal *1° settembre 1991*», si legga: «per le cartelle cliniche prodotte a partire dal *1° settembre 1989*».

Di conseguenza, nell'intestazione dello stesso decreto, riportata nella stessa pagina e colonna nonché nel sommario, dove è scritto: «delle cartelle cliniche prodotte a partire dal *1° settembre 1991*», si legga: «delle cartelle cliniche prodotte a partire dal *1° settembre 1989*».

92A0729

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 12 del 16 gennaio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe riguardante il provvedimento del Ministero della sanità n. MI/11, del 13 gennaio 1992 concernente la specialità medicinale «Sandimmun», riportato alla pag. 24, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, la denominazione del titolare *A.I.C.* è rettificata in «*Sandoz - Wander Pharma S.A. Berna*».

92A0730

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1992).

Nel comunicato citato in epigrafe, nella parte riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 18/1992 del 17 gennaio 1992 relativo all'immissione in commercio della specialità medicinale «Keras», alla pag. 73, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di «prezzo L. *43.600*» leggasi «prezzo L. *43.650*».

Nello stesso comunicato, nella parte riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 27/1992 del 29 gennaio 1992 concernente la specialità medicinale «Castindia», alla pag. 74, seconda colonna, della citata *Gazzetta Ufficiale*, in luogo di «*classe b)*», leggasi «*classe c)*».

92A0731

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 330.000
- semestrale .... L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 60.000
- semestrale .... L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 185.000
- semestrale .... L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 635.000
- semestrale .... L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 80.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* .... L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione .... L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate .... L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna .... L. 1.500
per ogni 96 pagine successive .... L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata .... L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 295.000
Abbonamento semestrale .... L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 0 3 9 0 9 2 *

L. 1.200